

NOTA INFORMATIVA AVENTE VALORE DI CONDIZIONI GENERALI

Gentile cliente,

tenuto conto del tipo di prestazioni che intende acquistare e delle informazioni che ci ha comunicato, Le raccomandiamo di sottoscrivere il presente contratto di assicurazione. Questo contratto è costituito dalle Condizioni Generali illustrate di seguito, integrate dalle Condizioni Particolari che Le saranno comunicate all'atto della sottoscrizione.

Prima di sottoscrivere questo contratto di assicurazione, La invitiamo a leggere attentamente la presente Nota informativa avente valore di Condizioni Generali. Essa precisa i Suoi diritti e obblighi e quelli dell'Assicuratore e contiene le risposte alle Sue eventuali domande.

CHI È L'ASSICURATORE?

AWP P&C - 7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen - Francia.

A CHI È RIVOLTO IL PRESENTE CONTRATTO?

Ai soggetti che hanno prenotato un Viaggio presso Pierre et Vacances e che ne faranno richiesta il giorno della prenotazione.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DI QUESTO CONTRATTO?

Deve risiedere in Europa.

QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE IL SUO CONTRATTO E CHE DURATA AVRÀ?

Il contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione per tutti i Viaggi privati, della durata massima di 3 mesi consecutivi, venduti dall'Organismo o dall'Intermediario abilitato presso il quale viene sottoscritto questo contratto.

QUALI GARANZIE SONO PREVISTE DAL CONTRATTO?

- Le garanzie che, tra quelle elencate di seguito, corrispondono alla formula sottoscritta e figurano nelle Sue Condizioni Particolari della prestazione assicurata e per le quali Lei ha pagato il premio corrispondente.

All'atto della prenotazione, potrà sottoscrivere il PASS INTEGRAL. Dopo la prenotazione, e a partire da 30 giorni fino al giorno della partenza, potrà sottoscrivere il PASS MALIN.

- Per conoscere gli importi e i massimali di presa in carico, nonché le franchigie relative a ogni garanzia, La invitiamo a consultare la Tabella delle garanzie. Questa tabella è integrata dall'elenco delle esclusioni generali e dalle esclusioni specifiche per ognuna delle garanzie.

Il contratto è redatto in lingua italiana e disciplinato dalla legge francese.

PUNTI DI ATTENZIONE

- Per evitare il rischio di multiassicurazione, La invitiamo a verificare di non essere già beneficiario di una garanzia a copertura di uno dei rischi previsti dal presente contratto.
- La sottoscrizione di questo contratto di assicurazione potrebbe eventualmente garantirLe un diritto di rinuncia. Le condizioni e le modalità di esercizio di questa facoltà sono descritte nelle «Disposizioni amministrative» delle Condizioni Generali, all'articolo 3 «Facoltà di rinuncia».
- La qualità del servizio e la soddisfazione dei nostri clienti sono al centro dei nostri pensieri. Tuttavia, qualora non fosse pienamente soddisfatto, potrà contattarci secondo i termini previsti nelle «Disposizioni amministrative» delle Condizioni Generali, all'articolo 12 «Modalità di esame dei reclami».

Necessità urgente di assistenza medica

- **Ci contatti (24 ore su 24)**
Al n. 00 33 (0)1 42 99 08 65 soggiorni P&V
- **Ci fornisca gentilmente:**
Il Suo numero di contratto
Chi ha bisogno di aiuto?
Dove? Perché?
Chi si occupa del malato?
Dove, quando e come lo si può raggiungere?

Richiesta di indennizzo

- Pour registrare immediatamente la Sua richiesta di indennizzo, si colleghi a:
<https://indemnisation.mondial-assistance.fr>
- Se non dispone di un accesso a Internet, ci contatti (fuso orario della Francia metropolitana):
Al n. 00 33 (0)1 42 99 08 92 soggiorni P&V
dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

Le garanzie del presente contratto, ad eccezione di quelle inerenti all'assistenza, sono disciplinate dal Codice delle assicurazioni.

	PASS INTEGRAL	PASS MALIN
Il Suo numero di contratto	304 051 o 304 052 o 304 240	304 159 o 304 160
Annullamento o modifica e Annullamento o modifica neve	x	
Danni ai beni degli assicurati	x	
Assistenza al viaggiatore e Assistenza neve	x	
Arrivo tardivo	x	
Interruzione del soggiorno	x	x
Interruzione di attività sportiva o di svago e sulla neve	x	x
Responsabilità civile vita privata all'estero	x	x
Responsabilità civile villeggiatura	x	x
Responsabilità civile sport e sulla neve	x	x
SOS oggetto dimenticato	x	
Ritorno sereno	x	
Rottura di materiale da sci	x	

CONDIZIONI GENERALI

SOMMARIO

DEFINIZIONI COMUNI	4
TERRITORIALITÀ DEL CONTRATTO	5
TABELLA DELLE GARANZIE	5
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	9
GARANZIE DEL CONTRATTO	10
ANNULLAMENTO	10
DANNI AI BENI DEGLI ASSICURATI	13
ASSISTENZA AL VIAGGIATORE	16
ARRIVO TARDIVO	23
INTERRUZIONE DI SOGGIORNO	24
INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA O DI SVAGO E SULLA NEVE	26
RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA ALL'ESTERO	28
RESPONSABILITÀ CIVILE VILLEGGIATURA	30
RESPONSABILITÀ CIVILE SPORT O SVAGO E NEVE	32
SOS OGGETTO DIMENTICATO	34
RITORNO SERENO	35
ROTTURA DI MATERIALE SPORTIVO O DI SVAGO E DA NEVE	35
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	37

DEFINIZIONI COMUNI

I termini utilizzati nel contratto sono definiti nel presente capitolo o all'inizio di ogni garanzia.

ASSICURATO: la/le persone designata/e nelle Condizioni Particolari, purché il suo/loro domicilio si trovi in Europa.

ASSICURATORE: AWP P&C, qui di SEGUITO designato con il suo nome commerciale Mondial Assistance, vale a dire l'Assicuratore presso il quale è stato sottoscritto questo contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ SPORTIVA O DI SVAGO E SULLA NEVE: ogni pratica sportiva a titolo amatoriale, nell'ambito dello stage o del pacchetto di attività sportive o di svago indicato nel contratto della prestazione assicurata e assicurato con il presente contratto. Non sono considerate attività sportive le competizioni ufficiali a titolo amatoriale o professionale. L'attività sulla neve deve essere praticata durante l'inverno, in genere perché richiede la presenza di neve o ghiaccio.

AVENTE DIRITTO: persona che beneficia delle prestazioni pagate non a titolo personale, bensì in conseguenza dei suoi legami con l'Assicurato.

CATASTROFE NATURALE: evento causato dall'intensità anomala di un agente naturale e rientrante nelle previsioni della Legge n° 82-600 del 13 luglio 1982, qualora si verifichi in Francia.

CONVIVENTI RICONOSCIUTI: coppia di persone non coniugate, né vincolate da un PACS, ma che possono dimostrare con un documento giustificativo di domicilio comune (certificato di convivenza o, in mancanza di essa, imposta comunale, bolletta di elettricità, gas, acqua, assicurazione, ricevuta di affitto, ecc.) che vivono sotto lo stesso tetto dal giorno della sottoscrizione del presente contratto e che lo facevano al momento del Sinistro.

DANNO IMMATERIALE CONSEGUENTE: ogni danno pecuniario derivante dal mancato godimento di un diritto, dall'interruzione di un servizio reso da una persona o da un bene, dalla perdita di un beneficio e conseguenza, diretta o indiretta, di un Danno fisico o materiale garantito.

DOMICILIO: luogo di residenza abituale che determina l'esercizio dei diritti civili dell'Assicurato.

EFFRAZIONE: forzatura, degrado o distruzione di un dispositivo antifurto.

ESTERO: tutti i Paesi ad eccezione di quello in cui l'Assicurato è domiciliato; sono altresì esclusi i Paesi non coperti.

EUROPA: territori degli stati membri dell'Unione europea, situati nell'Europa geografica, nonché i territori e paesi seguenti: Guadalupa, Guyana, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint Barthélemy, Liechtenstein, Principati di Monaco e Andorra, San Marino, Svizzera, Vaticano e Isole Canarie.

Le isole Azzorre e Madeira non rientrano in questa definizione. Sono altresì esclusi i paesi non coperti.

EVENTO ALEATORIO: ogni circostanza imprevedibile, esterna all'Assicurato e indipendente dalla sua volontà.

FRANCHIGIA: parte del danno che è a carico dell'Assicurato nel pagamento del Sinistro. Gli importi della Franchigia riferiti a ciascuna garanzia sono specificati nella Tabella delle garanzie.

FRANCIA METROPOLITANA: territorio europeo della Francia (includere le isole vicine nell'Oceano Atlantico, nella Manica e nel Mar Mediterraneo), a esclusione delle comunità d'oltremare (dipartimenti, regioni, collettività, territori e paesi).

FRANCIA: Francia metropolitana (inclusa la Corsica), Guadalupa, Guyana, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy.

FURTO AGGRAVATO: furto di Beni garantiti commesso con Effrazione o Aggressione, concretizzato nella presentazione di una denuncia circostanziata.

GUERRA CIVILE: lotta armata, all'interno di uno stesso stato, che oppone tra di essi diversi gruppi identificabili con la loro appartenenza etnica, religiosa, comunitaria o ideologica, ovvero che oppone almeno uno di questi gruppi alle forze armate regolari di questo stato.

GUERRA INTERNAZIONALE: impegno armato, dichiarato o no, di uno stato nei confronti di uno o più altri stati o di un esercito irregolare ed esterno, specificamente motivato da una controversia geografica, politica, economica, razziale, religiosa o ecologica.

INCIDENTE FISICO: ogni attacco di natura fisica non intenzionale, proveniente dall'azione improvvisa di una causa esterna, accertato da un Medico.

INCIDENTE: ogni evento improvviso, impreveduto ed estraneo alla vittima o alla cosa danneggiata, che costituisce la causa del danno.

LIMITE PER EVENTO: importo massimo garantito per uno stesso evento che dà luogo a Sinistri, indipendentemente dal numero di Assicurati del contratto.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute di una persona accertata un Medico.

MEDICO: ogni persona titolare di una laurea in medicina legalmente riconosciuta nel paese in cui esercita abitualmente la sua attività professionale.

ORGANISMO O INTERMEDIARIO ABILITATO: professionisti dei viaggi, professionisti dei trasporti, distributore della prestazione assicurata.

PAESI NON COPERTI: Corea del Nord. L'elenco completo aggiornato dei paesi non coperti è disponibile sul sito di Mondial Assistance al seguente indirizzo: www.mondial-assistance.fr/content/159/it/paesi-esclusi.

PARTENZA: giorno e ora previsti di inizio del Viaggio.

PRESCRIZIONE: periodo oltre il quale i reclami non sono più accolti.

ROTTURA ACCIDENTALE: ogni deterioramento, distruzione o sparizione accidentale di un bene.

SINISTRO: evento che comporta danni di natura tale da coinvolgere una o più delle garanzie sottoscritte.

SOGLIA D'INTERVENTO: durata, importo o percentuale minima che comporta la presa in carico da parte dell'Assicuratore o l'applicazione della sua garanzia.

SOTTOSCRITTORE: il firmatario delle Condizioni Particolari che, in conseguenza di ciò, si impegna a pagare il premio assicurativo.

SURROGA: azione mediante la quale l'Assicuratore si sostituisce all'Assicurato nei diritti e nelle azioni contro l'eventuale responsabile dei suoi danni, allo scopo di ottenere il rimborso delle somme pagate dall'Assicuratore all'Assicurato a seguito di un sinistro.

TERZO: ogni persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato stesso.

VIAGGIO: trasporto e/o soggiorno previsti nel periodo di validità del presente contratto e organizzati, venduti o forniti dall'Organismo o Intermediario abilitato presso il quale viene sottoscritto questo contratto, ad eccezione dei viaggi aventi a oggetto uno stage o un corso scolastico o universitario.

TERRITORIALITÀ DEL CONTRATTO

Le garanzie «Assistenza al viaggiatore, Danni ai beni degli assicurati, Rottura del materiale da sci, Interruzione del soggiorno, Interruzione di attività sportiva o di svago e sulla neve, Responsabilità civile vita privata all'estero, Responsabilità civile villeggiatura, Responsabilità civile sport, Arrivo tardivo» del presente contratto si applicano nel paese o nei paesi visitati durante il Viaggio organizzato dall'Organismo o Intermediario abilitato e menzionati nelle Condizioni Particolari, con esclusione dei Paesi non coperti.

La garanzia Annullamento o modifica si applica a ogni Viaggio organizzato dall'Organismo o Intermediario abilitato.

La garanzia «SOS oggetti dimenticati» si applica a ogni spedizione verso il paese o i paesi visitati durante il Viaggio organizzato dall'Organismo o Intermediario abilitato e menzionati nelle Condizioni Particolari, con esclusione dei Paesi non coperti.

La garanzia «Ritorno sereno» si applica unicamente in Francia metropolitana.

TABELLA DELLE GARANZIE

ASSISTENZA DOPO IL VIAGGIO	IMPORTI E LIMITI DI GARANZIA	FRANCHIGIE O SOGLIE D'INTERVENTO
ANNULLAMENTO O MODIFICA (PASS INTEGRAL)		
<ul style="list-style-type: none"> A seguito del verificarsi di un evento coperto da garanzia (salvo quelli stabiliti di seguito) 	Rimborso delle spese di annullamento secondo il tariffario delle Condizioni Generali di vendita e con i seguenti limiti:	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> A seguito di mancato o eccessivo innevamento A seguito di un altro Evento aleatorio 	Annullamento: <ul style="list-style-type: none"> 6500 € per soggiorno assicurato, e 32000 € per Sinistro per tutte le persone assicurate con il presente contratto, entro il limite dell'importo totale delle spese di annullamento. Modifica: <ul style="list-style-type: none"> 300€ per soggiorno assicurato. 	10% dell'importo garantito delle spese di annullamento, con un minimo di 50 € per soggiorno assicurato
DANNI AI BENI DEGLI ASSICURATI (PASS INTEGRAL)		
<ul style="list-style-type: none"> Danni ai Beni garantiti durante il loro invio da parte di un'impresa di trasporto e durante il soggiorno 	entro il limite di: <ul style="list-style-type: none"> 1500 € per persona assicurata e per Sinistro L'importo massimo della garanzia «Danni ai beni degli assicurati», incluso il «Furto di oggetti di valore» il «Danno al materiale sportivo o di svago e da neve» e il «Ritardo nell'invio dei bagagli nel luogo di soggiorno» è di 1500 € per persona assicurata e per Sinistro	Per persona assicurata e per Sinistro: 30 €
<ul style="list-style-type: none"> Furto di Oggetti di valore 	entro il limite di: <ul style="list-style-type: none"> 50% dell'importo della garanzia «Danni ai beni degli assicurati», cioè 750 € per persona assicurata e per Sinistro 	
<ul style="list-style-type: none"> Danni al materiale sportivo o di svago durante il suo invio da parte di un'impresa di trasporto e durante il suo soggiorno 	entro il limite di: <ul style="list-style-type: none"> 1500 € per persona assicurata e per Sinistro 	
<ul style="list-style-type: none"> Ritardo nell'invio dei Beni garantiti verso il luogo di soggiorno 	<ul style="list-style-type: none"> Rimborso dei beni di prima necessità per persona assicurata e per Sinistro entro il limite di 230 € 	Nessuna

ASSISTENZA AL VIAGGIATORE E ASSISTENZA SULLA NEVE (PASS INTEGRAL)

Assistenza durante il viaggio		
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza per Rimpatrio: <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione e presa in carico del ritorno dell'Assicurato al suo Domicilio o del suo trasporto verso una struttura ospedaliera - organizzazione e presa in carico del ritorno degli accompagnatori assicurati - organizzazione del ritorno dell'animale da compagnia dell'Assicurato a seguito del rimpatrio 	<p>Spese reali</p> <p>Spese reali</p> <p>Il costo di questa prestazione resta a carico dell'Assicurato</p>	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza dei figli minorenni dell'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione e presa in carico del ritorno al Domicilio dei figli minorenni dell'Assicurato quando quest'ultimo viene rimpatriato - presa in carico del costo del tragitto A/R di un accompagnatore per il ritorno dei figli minorenni dell'Assicurato quando quest'ultimo viene ricoverato sul posto 	<p>Spese reali</p> <p>Spese reali</p>	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Visita di un congiunto a seguito di un ricovero ospedaliero sul posto: <ul style="list-style-type: none"> - presa in carico delle spese che consentono a un familiare di recarsi al capezzale dell'Assicurato: - tragitto di andata e ritorno - spese di soggiorno sul posto fino al rimpatrio dell'Assicurato o alla sua dimissione dall'ospedale 	<p>Spese reali</p> <p>Entro il limite, al giorno, di 100 € fino al rimpatrio dell'Assicurato o alla sua dimissione dall'ospedale, per un massimo di 7 giorni</p>	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Spese mediche di urgenza all'Estero: <ul style="list-style-type: none"> - l'Assicurato è affiliato a un regime sociale di base: <ul style="list-style-type: none"> • rimborso delle Spese dentistiche urgenti - l'Assicurato non è affiliato a un regime sociale di base: <ul style="list-style-type: none"> • Anticipo 	<p>Entro i limiti seguenti, per persona assicurata e per Sinistro:</p> <p>30 000 €</p> <p>300 €</p> <p>30 000 €</p>	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Spese aggiuntive sul posto in caso di guasto/immobilizzazione del mezzo di trasporto <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione del prosieguo del proprio Viaggio 	<p>Nel limite, per persona assicurata e per Periodo di assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presa in carico del costo del servizio taxi di collegamento ai fini del prosieguo del viaggio fino al luogo di villeggiatura. 	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Spese di ricerca e/o di soccorso: <ul style="list-style-type: none"> - Spese di ricerca - Spese di soccorso 	<p>Entro i limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per persona assicurata e per Sinistro: 1500 € • per persona assicurata e per Sinistro: 1500 € 	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Frais de recherche et/ou de secours sur le domaine skiable : <ul style="list-style-type: none"> - En France métropolitaine - Pays limitrophes 	<p>Entro il limite, per persona assicurata e per Sinistro, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese reali • 15 000 € 	Nessuna

PRESTAZIONI o RIMBORSI GARANTITI	IMPORTI E LIMITI DI GARANZIA	FRANCHIGIE O SOGLIE D'INTERVENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza in caso di decesso di una persona assicurata: <ul style="list-style-type: none"> - trasporto della salma - Spese funebri - spese supplementari di trasporto dei membri assicurati della famiglia o di un accompagnatore assicurato 	<p>Spese reali</p> <p>Entro il limite di 2500 € per persona assicurata</p> <p>Spese reali</p>	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Supporto psicologico: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di trauma grave, a seguito «di una Malattia o di un Incidente», coperto da garanzia 	Entro il limite di due telefonate per persona assicurata e per Sinistro	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Messa a disposizione di un autista per il ritorno dell'auto dell'Assicurato 	Compenso e spese di viaggio dell'autista	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza legale all'Estero : <ul style="list-style-type: none"> - rimborso dell'onorario dell'avvocato - anticipo su cauzione penale 	Entro i limiti seguenti, per persona assicurata e per Sinistro: <ul style="list-style-type: none"> • 1500 € • 15.000 € 	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza per rientro anticipato: <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione e presa in carico delle spese di trasporto 	Spese reali	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Messa a disposizione di medicinali sul posto: <ul style="list-style-type: none"> - spese di spedizione 	Spese reali	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza «imprevisti»: <ul style="list-style-type: none"> - furto di documenti di identità, mezzi di pagamento, titoli di trasporto: <ul style="list-style-type: none"> • anticipo di fondi all'Estero - Comunicazione con la famiglia 	Entro il limite di 1500 € per persona assicurata e per Sinistro	Nessuna
Assistenza dopo il viaggio		
<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza complementare alle persone: <ul style="list-style-type: none"> - assistenza infermieristica - consegna di medicinali - consegna di pasti - consegna della spesa domestica - aiuto domestico - custodia di bambini: <ul style="list-style-type: none"> • custodia di bambini al Domicilio dell'Assicurato oppure • messa a disposizione di un biglietto di andata/ritorno per un congiunto Oppure • messa a disposizione di un biglietto di andata/ritorno per i figli dell'Assicurato - supporto pedagogico - custodia di animali domestici: <ul style="list-style-type: none"> • spese di custodia e di alimentazione degli animali domestici oppure • trasporto di animali domestici presso un congiunto da parte di un professionista 	Entro i limiti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 20 ore al massimo • spese di consegna • 15 giorni al massimo • 1 consegna alla settimana per un massimo di 15 giorni • 20 ore al massimo ripartite su 4 settimane • 20 ore al massimo per periodo di Immobilizzazione • Oppure biglietto ferroviario (1a classe) o aereo (classe turistica) • Oppure biglietto ferroviario (1a classe) o aereo (classe turistica) • 15 ore alla settimana, per tutti i corsi, entro il limite di un mese al massimo • 10 giorni al massimo entro il limite di 230 €, qualunque sia il numero di animali • Entro il limite di 230 €, qualunque sia il numero di animali, nel raggio massimo di 100 km 	Nessuna
ARRIVO TARDIVO (PASS INTEGRAL)		
<ul style="list-style-type: none"> • L'arrivo in ritardo dell'Assicurato nel luogo di soggiorno, a seguito di un evento coperto da garanzia verificatosi nelle 24 ore precedenti l'arrivo inizialmente previsto dell'Assicurato nel suo luogo di soggiorno 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimborso dei giorni inutilizzati entro il limite di 300 € per persona assicurata 	24 ore dopo la data prevista di inizio della locazione, per soggiorni di durata superiore a 5 giorni

PRESTAZIONI o RIMBORSI GARANTITI	IMPORTI E LIMITI DI GARANZIA	FRANCHIGIE O SOGLIE D'INTERVENTO
----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

INTERRUZIONE DI SOGGIORNO (PASS INTEGRAL E PASS MALIN)

<ul style="list-style-type: none"> • Quando il Viaggio è interrotto per uno degli eventi coperti da garanzia <ul style="list-style-type: none"> - Per i soggiorni in albergo, le locazioni • Se il biglietto di ritorno non viene utilizzato per uno degli eventi coperti da garanzia <ul style="list-style-type: none"> - Per i soli voli: biglietti inutilizzati 	<p>Versamento di un'indennità proporzionale al numero di giorni di Viaggio inutilizzati, entro i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per soggiorno assicurato: 6500 € • per evento: 32.000 € <p>Rimborso del biglietto di ritorno inutilizzato, entro i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% del prezzo del biglietto aereo di andata/ritorno assicurato • per persona assicurata: 6500 € • per evento: 32.000 € 	Nessuna
--	---	---------

INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA O DI SVAGO E SULLA NEVE (PASS INTEGRAL E PASS MALIN)

<ul style="list-style-type: none"> • Indennizzo in caso di interruzione della pratica dell'Attività sportiva o di svago e sulla neve 	<p>Versamento di un'indennità proporzionale al numero di giorni di attività inutilizzati, entro il limite di 500 € per persona assicurata (inclusi skipass, corso e noleggio del materiale)</p>	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • In caso di smarrimento o furto dello skipass 	<p>Versamento di un'indennità proporzionale al numero di giorni di skipass inutilizzati, entro il limite di 300 € per persona.</p>	1 jour

DANNI COPERTI DA GARANZIA	IMPORTI E LIMITI DI GARANZIA	FRANCHIGIE O SOGLIE D'INTERVENTO
---------------------------	------------------------------	----------------------------------

RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA ALL'ESTERO (PASS INTEGRAL E PASS MALIN)

<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i Danni: fisici, materiali e immateriali conseguenti <ul style="list-style-type: none"> - tra cui Danni materiali e immateriali conseguenti - tra cui Danni fisici e immateriali conseguenti 	<p>Entro il limite di 4.500.000 € per sinistro</p> <p>Entro il limite di 45.000 € per sinistro</p> <p>Entro il limite di 4.500.000 € per evento</p>	Per sinistro: 75 €
---	--	---------------------------

RESPONSABILITÀ CIVILE VILLEGGIATURA (PASS INTEGRAL E PASS MALIN)

<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i Danni: fisici, materiali e immateriali conseguenti <ul style="list-style-type: none"> - tra cui Danni materiali e immateriali conseguenti - tra cui Danni fisici e immateriali conseguenti 	<p>Entro il limite di 4.500.000 € per sinistro</p> <p>Entro il limite di 45.000 € per sinistro</p> <p>Entro il limite di 4.500.000 € per evento</p>	Per sinistro: 75 €
---	--	---------------------------

RESPONSABILITÀ CIVILE SPORT O SVAGO E NEVE (PASS INTEGRAL E PASS MALIN)

<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i Danni: fisici, materiali e immateriali conseguenti <ul style="list-style-type: none"> - tra cui Danni materiali e immateriali conseguenti - tra cui Danni fisici e immateriali conseguenti 	<p>Entro il limite di 150.000 € per sinistro</p> <p>Entro il limite di 45.000 € per sinistro</p> <p>Entro il limite di 150.000 € per evento</p>	Per sinistro: 150 €
---	--	----------------------------

SOS OGGETTO DIMENTICATO (PASS INTEGRAL)

<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza «SOS oggetto dimenticato»: Spedizione di un oggetto dimenticato all'Assicurato 	Rimborso delle spese di spedizione entro i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> • 50 € • on solo oggetto dimenticato per soggiorno assicurato 	Nessuna
--	---	---------

RITORNO SERENO (PASS INTEGRAL)

<ul style="list-style-type: none"> • Collegamento con prestazioni di servizi per facilitare il ritorno al domicilio 	Il costo delle prestazioni resta a carico dell'Assicurato	Nessuna
---	---	---------

ROTTURA DI MATERIALE SPORTIVO O DI SVAGO E DA NEVE (PASS INTEGRAL)

<ul style="list-style-type: none"> • Rimborso del noleggio di materiale sostitutivo 	Entro il limite di 150 € per persona e per Sinistro	Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Danni al materiale sportivo o di svago e da neve durante il suo invio da parte di un'impresa di trasporto e durante il suo soggiorno 	Entro il limite di 1500 € per persona assicurata e per Sinistro	

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Oltre alle esclusioni particolari che figurano in ciascuna garanzia, non sono mai assicurate le conseguenze dei seguenti eventi e circostanze:

1. i danni di qualsiasi natura intenzionalmente causati o provocati dall'Assicurato o con la sua complicità, ovvero conseguenti a un comportamento doloso dell'Assicurato, eccettuati i casi di legittima difesa e di assistenza a una persona in pericolo;
2. il suicidio o il tentativo di suicidio dell'Assicurato;
3. i danni conseguenti al consumo di alcool da parte dell'Assicurato e/o all'assunzione da parte dell'Assicurato di farmaci, droghe o stupefacenti non prescritti da un medico;
4. salvo disposizioni contrarie risultanti nelle garanzie, i danni derivanti da Guerre, Civili o Internazionali, atti di terrorismo, sommosse, moti popolari, colpi di stato, sequestri di ostaggi, scioperi;
5. l'applicazione civile o militare della reazione nucleare, cioè le trasformazioni del nucleo dell'atomo, il trasporto e il trattamento dei rifiuti radioattivi, l'utilizzo di una fonte o di un corpo radioattivo, l'esposizione a radiazioni ionizzanti, la contaminazione dell'ambiente con agenti radioattivi, l'incidente o il malfunzionamento verificatosi in un sito che effettua trasformazioni del nucleo dell'atomo;
6. gli eventi la cui responsabilità potrebbe spettare sia all'organizzatore del Viaggio conformemente al titolo I della legge n. 2009-888 del 22 luglio 2009 di sviluppo e modernizzazione dei servizi turistici, sia al vettore, salvo disposizioni contrarie previste nelle garanzie;
7. i divieti stabiliti dalle autorità locali, la restrizione alla libera circolazione delle persone e dei beni, la chiusura dell'aeroporto, la chiusura delle frontiere.

GARANZIE DEL CONTRATTO

ANNULLAMENTO O MODIFICA (PASS INTEGRAL)

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA:

ANNULLAMENTO : rinuncia dell'Assicurato, ferma e definitiva, a tutte le prestazioni assicurate, espressa presso l'Organismo o Intermediario abilitato.

CONTROLLO DELL'ANDAMENTO: nuovo consulto medico e/o esecuzione di esami medici complementari.

MODIFICA: differimento da parte dell'Assicurato delle date della prestazione assicurata, purché tale differimento avvenga prima della sua Partenza e riguardi almeno la data del Viaggio di andata.

SPESE DI SERVIZIO: spese richieste al momento della prenotazione di un viaggio aereo e fatturate dall'Organismo o Intermediario abilitato.

Le definizioni dei termini comuni a tutte le garanzie figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all'inizio del contratto.

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

Quando l'Assicurato annulla o modifica la sua prenotazione, l'Organismo o Intermediario abilitato per il Viaggio può addebitargli l'intero prezzo delle prestazioni o parte di esso, a titolo di «spese di annullamento»; tali spese sono tanto più elevate quanto più è vicina la data della Partenza. Sono calcolate secondo il tariffario indicato nella Tabella delle garanzie.

L'Assicuratore rimborsa all'Assicurato l'importo delle spese di annullamento o modifica fatturate, dedotta la Franchigia, il cui importo figura nella Tabella delle garanzie.

2. EVENTI COPERTI DA GARANZIA IN CASO DI ANNULLAMENTO

L'Annullamento deve essere conseguente al verificarsi, posteriormente alla sottoscrizione dell'assicurazione, di uno dei seguenti eventi che impediscono formalmente la Partenza dell'Assicurato.

► Eventi medici:

2.1. Una Malattia, anche correlata a uno stato di gravidanza, un Incidente fisico, oltre alle conseguenze, ai postumi, alle complicanze o all'aggravamento di una Malattia o di un Incidente fisico constatato prima della prenotazione del Viaggio,

che implicino necessariamente:

- un ricovero ospedaliero dal giorno dell'Annullamento al giorno della Partenza
- ovvero
 - la cessazione di ogni attività professionale, o la permanenza a domicilio se la persona non lavora, dal giorno dell'Annullamento al giorno della Partenza.
 - e
 - un consulto medico e il rispetto di un trattamento farmacologico dal giorno dell'Annullamento o l'esecuzione di esami medici prescritti da un Medico,

e, in ogni caso, la presa in carico di tutti questi atti da parte di uno degli enti di assicurazione sanitaria ai quali l'Assicurato è affiliato.

subiti da:

- l'Assicurato stesso, il suo coniuge o Convivente riconosciuto o partner di P.A.C.S., i suoi ascendenti o discendenti in linea diretta, oltre a quelli del suo coniuge, convivente o partner di P.A.C.S.
- i suoi fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, suoceri, suocere, tutori legali e una persona eventualmente posta sotto la sua tutela,
- la persona designata all'atto della sottoscrizione del presente contratto, incaricata a titolo oneroso, durante il Viaggio dell'Assicurato, di custodire o di accompagnare in Viaggio i figli minorenni dell'Assicurato o una persona handicappata eventualmente residente nella casa dell'Assicurato,
- un altro membro della famiglia dell'Assicurato, a condizione che debba subire un ricovero ospedaliero superiore a 48 ore,



IMPORTANT

Spetta all'Assicurato dimostrare che, all'atto dell'Annullamento, siano soddisfatte tutte le condizioni di applicazione della garanzia. L'Assicuratore ha il diritto di respingere la richiesta, se l'Assicurato non è in grado di fornire i documenti giustificativi di cui al capitolo 6.

2.2. Una controindicazione rispetto alle vaccinazioni o alle relative conseguenze, impossibilità medica di seguire un trattamento preventivo necessario all'Assicurato per la destinazione del suo Viaggio, purché tale condizione sia stata oggetto di un parere medico favorevole, espresso preliminarmente alla prenotazione del Viaggio.

► **Eventi familiari:**

2.3. Il decesso di:

- l'Assicurato stesso, il suo coniuge o Convivente riconosciuto o partner di P.A.C.S., i suoi ascendenti o discendenti in linea diretta, oltre a quelli del suo coniuge, convivente o partner di P.A.C.S.
- i suoi fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, suoceri, suocere, tutori legali e una persona eventualmente posta sotto la sua tutela,
- la persona designata all'atto della sottoscrizione del presente contratto, incaricata a titolo oneroso, durante il Viaggio dell'Assicurato, di custodire o di accompagnare in Viaggio i figli minorenni dell'Assicurato o una persona handicappata eventualmente residente nella casa dell'Assicurato,
- un altro membro della famiglia dell'Assicurato,

a condizione che il domicilio del defunto non sia il luogo di destinazione del Viaggio.

► **Eventi professionali o nell'ambito degli studi:**

2.4. La convocazione dell'Assicurato a un esame di riparazione nell'ambito dei suoi studi, in una data che rientri nella durata del Viaggio assicurato e a condizione che la bocciatura all'esame non sia già nota al momento della prenotazione.

2.5. Il licenziamento economico dell'Assicurato o del suo coniuge, Convivente riconosciuto o partner di P.A.C.S., purché la convocazione al relativo colloquio personale preliminare non sia stata ricevuta prima del giorno di sottoscrizione del presente contratto e/o della prenotazione del Viaggio assicurato.

2.6. L'ottenimento di un lavoro dipendente o di uno stage remunerato con inizio prima o durante le date del Viaggio, mentre l'Assicurato è iscritto alle liste di disoccupazione e a condizione che non si tratti di una missione fornita da un'agenzia di lavoro temporaneo. Questa garanzia si applica anche quando l'Assicurato ottiene un impiego con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, mentre aveva già un impiego con contratto a tempo determinato nella stessa azienda al momento della prenotazione del Viaggio.

► **Eventi materiali:**

2.7. Gravi Danni materiali conseguenti a:

- un furto con Effrazione,
- un incendio,
- un allagamento,
- un evento climatico, meteorologico o naturale, fatta salva l'esclusione di cui all'articolo 4.9,

che colpiscano direttamente i seguenti beni immobili:

- la residenza principale o secondaria dell'Assicurato,
- la sua attività agricola,
- la sua attività professionale, se l'Assicurato è artigiano, commerciante, dirigente d'azienda o se esercita una libera professione.

e che richiedano la sua presenza in una data compresa nella durata del suo Viaggio per sbrigare le formalità amministrative correlate al danno o al ripristino del bene immobile danneggiato.

2.8. Gravi danni al veicolo dell'Assicurato subiti nelle 48 ore precedenti la sua Partenza e che richiedano l'intervento di un professionista, nella misura in cui il veicolo non può più essere utilizzato per recarsi presso la destinazione finale di soggiorno.

2.9. Un incidente o un guasto del mezzo di trasporto utilizzato dall'Assicurato per il tragitto verso il luogo di partenza e tale da comportare un ritardo superiore a due (2) ore rispetto all'ora prevista di arrivo, con la conseguenza di fargli perdere il mezzo di trasporto prenotato per la Partenza e a condizione che l'Assicurato abbia adottato le opportune disposizioni per arrivare sul luogo di Partenza almeno 30 min.:

- prima dell'ora limite di imbarco, se si tratta di trasporto aereo;
- prima dell'ora di Partenza indicata sul suo titolo di trasporto ferroviario o marittimo.

► **Altri eventi:**

2.10. Mancato o eccessivo innevamento

Qualora si verifichi nelle stazioni situate a più di 1500 metri d'altitudine, tra il 3° sabato di dicembre e il 2° sabato di aprile, e comporti la chiusura di oltre i 2/3 delle piste da sci normalmente in servizio nel luogo del Suo soggiorno, nei cinque giorni precedenti la Sua partenza.

L'indennità viene pagata previa deduzione della franchigia specifica, indicata nella tabella degli importi delle garanzie e delle franchigie. Questa franchigia si applica anche alle persone iscritte al viaggio contemporaneamente a Lei.

2.11. Una sommossa, un attentato o un atto di terrorismo verificatosi all'Estero, nella o nelle città di destinazione o di soggiorno dell'Assicurato.

La garanzia viene riconosciuta in caso di sommossa, attentato o atto di terrorismo, se si verifica la concomitanza delle seguenti condizioni:

- l'evento ha comportato Danni materiali e fisici nella o nelle città di destinazione o di soggiorno,
- il Ministero degli Esteri francese sconsiglia gli spostamenti verso la o le città di destinazione o di soggiorno,
- l'impossibilità per l'Organismo o Intermediario abilitato per il Viaggio di proporre all'Assicurato un altro luogo di destinazione o un soggiorno alternativo,
- la Partenza è prevista meno di **30 giorni** dopo la data in cui si è verificato l'evento,
- nessun evento simile si è prodotto nella o nelle città di destinazione o di soggiorno nei **30 giorni** precedenti la prenotazione del Viaggio.

L'indennità viene pagata previa deduzione della Franchigia specifica, indicata nella Tabella delle garanzie. Questa Franchigia si applica anche alle persone iscritte al Viaggio contemporaneamente all'Assicurato.

2.12. Un altro Evento aleatorio che costituisca un ostacolo immediato, serio e reale alla Partenza e/o all'esercizio delle attività previste durante il Viaggio.

L'Evento aleatorio deve avere un legame di causalità diretta con l'impossibilità di partire e/o di effettuare la prestazione assicurata.

Spetta all'Assicurato dimostrare che, all'atto dell'Annullamento, siano soddisfatte tutte le condizioni di applicazione della garanzia. Se i documenti giustificativi non dimostrano la rilevanza dell'Evento aleatorio invocato, l'Assicuratore ha il diritto di respingere la richiesta dell'Assicurato.

L'indennità viene pagata previa deduzione della Franchigia specifica, indicata nella Tabella delle garanzie. Questa Franchigia si applica anche alle persone iscritte al Viaggio contemporaneamente all'Assicurato.

- 2.13. L'Annullamento o Modifica da parte degli accompagnatori assicurati rimasti a viaggiare da soli o in due a causa dell'annullamento o modifica garantito a uno degli assicurati, a condizione che tutti siano assicurati con il presente contratto e figurino sullo stesso modulo di sottoscrizione della prestazione assicurata.

Tuttavia, tutte le persone assicurate e facenti parte dello stesso nucleo fiscale, o che possano dimostrare un vincolo di parentela diretta tra di esse, sono coperte dalla garanzia «Annullamento o Modifica».

3. AMMONTARE DELLA GARANZIA

L'Assicuratore rimborserà, nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie, l'ammontare delle spese di annullamento o modifica, fatturate dall'Organismo o Intermediario abilitato per il suo Viaggio.

Le spese di annullamento o modifica fatturate saranno rimborsate nei limiti indicati nella Tabella delle garanzie per persona assicurata, senza mai eccedere il massimale previsto per persona e per evento.

L'indennizzo dell'Assicuratore sarà sempre limitato all'importo delle spese che saranno fatturate all'Assicurato se questi informerà l'Organismo o Intermediario abilitato il giorno in cui si verifica l'evento.

Le Spese di apertura pratica sono totalmente rimborsabili, nella misura in cui facciano parte dell'importo assicurato, dichiarato all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Le spese sostenute per manca, le spese di apertura pratica, i visti, le tasse aeroportuali e altro, al di fuori delle Spese di servizio, così come il premio versato in contropartita della sottoscrizione del presente contratto, non sono rimborsabili.

In caso di Modifica in ragione di uno degli Eventi coperti da garanzia, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per tale modifica, nel limite previsto dalla Tabella delle garanzie. Se l'Assicurato modifica e poi annulla la prestazione assicurata, le sue spese di annullamento saranno prese in carico previa deduzione delle spese di modifica già rimborsate dall'Assicuratore.

Se l'Assicurato annulla o modifica le sue date di Viaggio a seguito di un Evento coperto da garanzia, l'Assicuratore prenderà in carico il supplemento singolo dell'accompagnatore rimasto a viaggiare da solo e assicurato con lo stesso contratto, nel limite delle spese di annullamento che gli sarebbero state fatturate se avesse annullato egli stesso il Viaggio.

Per ogni persona assicurata (o per ogni pratica, per le locazioni e le traversate marittime) viene sempre dedotta una Franchigia dall'indennità dovuta; l'importo di tale franchigia figura nella Tabella delle garanzie.

4. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono escluse anche le conseguenze delle circostanze e degli eventi seguenti:

- 4.1. le Malattie o gli Incidenti fisici che sono stati oggetto di una prima constatazione, di un trattamento, di una ricaduta, di un aggravamento o di un ricovero ospedaliero tra la data di prenotazione del Viaggio e la data di sottoscrizione del presente contratto;
- 4.2. le Malattie che hanno dato luogo a una prima constatazione, un'evoluzione, un esame complementare o una modifica di trattamento nei 30 giorni precedenti la prenotazione del Viaggio;
- 4.3. gli Incidenti fisici verificatisi o che hanno dato luogo a un intervento chirurgico, una rieducazione, un esame complementare o una modifica di trattamento nei 30 giorni precedenti la prenotazione del Viaggio;
- 4.4. le patologie del timpano, le patologie gastriche e/o intestinali, le patologie della colonna vertebrale, in assenza di controllo dell'evoluzione da parte di un Medico nei 15 (quindici) giorni successivi al primo consulto medico che ha motivato l'Annullamento;
- 4.5. le Malattie correlate allo stato di gravidanza oltre la 28esima settimana, l'interruzione volontaria di gravidanza, le fecondazioni in vitro;
- 4.6. le controindicazioni mediche al Viaggio non conseguenti a una Malattia, anche correlate allo stato di gravidanza, o a un incidente fisico secondo le condizioni previste dall'articolo 2.1;
- 4.7. la dimenticanza delle vaccinazioni o dei trattamenti preventivi necessari per la destinazione del Viaggio;
- 4.8. il mancato o eccessivo innevamento, tranne quando si verifichi nelle stazioni situate a più di 1500 metri d'altitudine, tra il 3° sabato di dicembre e il 2° sabato di aprile, e comporti la chiusura di oltre i 2/3 delle piste da sci normalmente in servizio nel luogo di soggiorno, nei 5 giorni precedenti la Partenza;
- 4.9. le epidemie, la situazione sanitaria locale, l'inquinamento naturale o umano, gli eventi climatici, metereologici o naturali che non provochino gravi Danni materiali nelle stesse disposizioni di quelle definite all'articolo 2.7;
- 4.10. le Catastrofi naturali oggetto della procedura prevista dalla legge n. 82-600 del 13 luglio 1982;
- 4.11. la mancata presentazione o la non conformità dei documenti di identità necessari all'accesso al trasporto prenotato e/o dei documenti amministrativi necessari per le formalità doganali;
- 4.12. le procedure penali a carico dell'Assicurato;
- 4.13. ogni evento sopravvenuto tra la data di prenotazione del Viaggio e la data di sottoscrizione del presente contratto;
- 4.14. ogni circostanza che comprometta solo un piacevole godimento del viaggio dell'Assicurato;
- 4.15. l'incapacità di ogni natura, anche finanziaria, dell'Organismo o Intermediario abilitato per il Viaggio assicurato o del trasportatore che renda impossibile l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali;
- 4.16. il rifiuto dell'Assicurato d'imbarcarsi sul volo inizialmente previsto dall'Organismo o Intermediario abilitato.

5. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI ANNULLAMENTO

L'Assicurato deve informare l'Organismo o Intermediario abilitato per il Viaggio della sua rinuncia, non appena si verifica l'evento che gli impedisce di partire.

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro cinque giorni lavorativi dalla data di presa conoscenza, salvo in caso fortuito o di forza maggiore:

Superato tale termine, se l'Assicuratore si troverà a subire un danno in conseguenza di denuncia tardiva, l'Assicurato perderà ogni diritto all'indennità.



Per facilitare la denuncia e ottimizzare il disbrigo della pratica, si raccomanda di denunciare il sinistro dal seguente sito internet: <https://indemnisation.mondial-assistance.fr>

Un codice di accesso riservato consente di seguire l'andamento della pratica 24 ore su 24.

L'Assicurato può anche contattare l'Assicuratore per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (fuso orario della Francia metropolitana):

- Per i soggiorni prenotati presso Pierre et Vacances:
 - al n. 01 42 99 08 92
 - se l'Assicurato non è in Francia: al n. 33 1 42 99 08 92

6. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato le informazioni necessarie per effettuare la sua denuncia di Sinistro e sarà suo compito fornire all'Assicuratore tutti i documenti e le informazioni che consentano di giustificare il motivo dell'Annullamento o modifica e di valutare l'ammontare dell'indennizzo.

Se l'Annullamento o Modifica è imputabile a motivi di salute, l'Assicurato, se lo desidera, può comunicare gli elementi di natura medica, in un plico riservato, all'attenzione del Medico consulente dell'Assicuratore.

EVENTI COPERTI DA GARANZIA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• IN OGNI CASO	<ul style="list-style-type: none">• la conferma di prenotazione dei viaggi assicurati,• la fattura delle spese di annullamento delle prestazioni assicurate,• se del caso, documento ufficiale indicante il vincolo di parentela con la persona che ha determinato l'annullamento (copia dello stato di famiglia, certificato di convivenza...),• un estratto di identità bancaria,• dopo l'esame della pratica, qualsiasi altro documento giustificativo richiesto da Mondial Assistance.

DANNI AI BENI DEGLI ASSICURATI (PASS INTEGRAL)

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA:

AGGRESSIONE : ogni attacco di natura fisica, o minaccia di attacco fisico, proveniente dall'azione di terzi.

BENI DI PRIMA NECESSITÀ: indumenti e prodotti per la cura della persona che consentano all'Assicurato di affrontare temporaneamente l'indisponibilità dei suoi Beni garantiti.

BENI GARANTITI: bagagli e relativo contenuto, inclusi gli Effetti personali e gli Oggetti di valore, appartenenti all'Assicurato, che questi ha portato con sé per il Viaggio e/o ha acquisito durante il Viaggio.

EFFETTI PERSONALI: oggetti, indumenti, gioielli, accessori, e relativo contenuto, che l'Assicurato indossava al momento del Sinistro.

OGGETTI DI VALORE: ogni oggetto, diverso da un indumento, del valore d'acquisto unitario superiore a 250 €.

SOGGIORNO: periodo di garanzia al di fuori del trasporto dell'Assicurato e dei suoi Beni garantiti.

SOCIETÀ DI TRASPORTO: compagnia aerea, marittima, ferroviaria, o qualsiasi altro fornitore, responsabile del trasporto dei Beni garantiti in occasione del Viaggio dell'Assicurato.

VEVUSTÀ: svalutazione di un bene causata dal tempo, dall'uso o dalle sue condizioni di manutenzione alla data del Sinistro. Salvo disposizione contraria nel contratto, la Vevustà applicata per il calcolo dell'indennizzo dovuto è pari all'1% mensile, entro il limite dell'80% del prezzo iniziale di acquisto.

Le definizioni dei termini comuni a tutte le garanzie figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all'inizio del contratto.

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce, nei limiti indicati nella Tabella delle garanzie, i danni subiti dai Beni garantiti in occasione del Viaggio dell'Assicurato.

2. DANNI COPERTI DA GARANZIA

2.1. Durante l'invio dei Beni garantiti da parte di una Società di trasporto

- **Deterioramento o smarrimento dei Beni garantiti durante il loro invio**

Quando, in occasione del suo Viaggio, l'Assicurato affida i suoi Beni garantiti a una Società di trasporto, l'Assicuratore li garantisce contro il deterioramento o smarrimento avvenuto durante il loro trasporto nell'apposita stiva, nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie e dedotta la Franchigia indicata nella stessa tabella.



IMPORTANT

Non appena ne ha conoscenza, l'Assicurato deve denunciare il deterioramento o smarrimento del suo bagaglio presso la Società di trasporto per ottenere la Constatazione di irregolarità bagagli, che dovrà trasmettere all'Assicuratore insieme ai documenti originali comprovanti l'acquisto dei Beni garantiti in questione.

L'indennizzo eventualmente corrisposto dalla Società di trasporto sarà dedotto dall'ammontare del danno.

- **Ritardo nell'invio dei Beni garantiti**

Qualora i Beni garantiti fossero inviati nel luogo di soggiorno dell'Assicurato con un ritardo superiore a 24 ore, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'acquisto di Beni di prima necessità nell'attesa dei bagagli, nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie.



IMPORTANT

L'Assicurato dovrà pertanto ottenere dalla Società di trasporto un attestato di ritardo di consegna dei bagagli, con indicazione di data e ora effettive di consegna.

2.2. Danni coperti da garanzia durante il Soggiorno

L'Assicuratore, previa presentazione dei documenti di acquisto originali e nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie, garantisce i Beni garantiti portati o acquistati durante il Viaggio contro il deterioramento accidentale o il Furto aggravato, a eccezione dei casi particolari indicati di seguito:

- **Furto di Oggetti di valore:**

L'Assicuratore, nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie, garantisce gli Oggetti di valore contro il furto **unicamente** quando l'Assicurato li indossa, li utilizza sotto la sua sorveglianza diretta o li ha affidati al servizio di custodia con consegna di contromarca o li ha depositati nella cassaforte dell'albergo.

- **Furto in un veicolo:**

L'Assicuratore garantisce contro il furto i Beni garantiti, custoditi al riparo da sguardi indiscreti nel bagagliaio posteriore di un veicolo, unicamente qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'Effrazione del veicolo dell'Assicurato ha luogo tra le 7 e le 22 (ora locale);
- il veicolo è interamente chiuso a chiave, con i finestrini e il tettuccio apribile totalmente chiusi.

Spetta all'Assicurato dimostrare l'Effrazione del veicolo e che il furto è stato commesso durante le ore garantite.

3. INDENNIZZO DEI DANNI

3.1. Importo della garanzia

La garanzia viene concessa fino al massimale per persona assicurata e per Sinistro, indicato nella Tabella delle garanzie.

Per ogni Assicurato e Sinistro, resta a carico dell'Assicurato una franchigia, il cui importo è indicato nella Tabella delle garanzie.

I seguenti eventi sono indennizzati nelle condizioni specificate di seguito:

- **Furto di Oggetti di valore**

L'indennizzo dovuto in caso di furto di Oggetti di valore non può superare il 50% dell'importo della garanzia «Danni ai beni degli assicurati».

- **Ritardo nell'invio dei Beni garantiti**

In caso di ritardo nell'invio dei Beni garantiti dell'Assicurato nel luogo di soggiorno, la garanzia viene concessa fino al massimale indicato nella Tabella delle garanzie.

Nel caso di uno stesso evento che comporti dapprima un ritardo di invio e poi un deterioramento e/o smarrimento di Beni garantiti, l'indennità versata per «ritardo nell'invio dei Beni garantiti» viene detratta dalle somme restanti dovute a titolo della garanzia «Deterioramento o smarrimento durante l'invio», entro il massimale indicato nella Tabella delle garanzie.



IMPORTANT

Per uno stesso Sinistro, il cumulo dei massimali previsti per questi eventi non può superare l'importo totale della garanzia «Danni ai beni degli assicurati» indicato nella Tabella delle garanzie.

3.2. Valutazione dei danni

- L'indennità si calcola sulla base del documento d'acquisto originale presentato dall'Assicurato o, in sua mancanza, del valore sostitutivo di oggetti di pari natura, dedotta la Vetustà ed entro i massimali indicati nella Tabella delle garanzie.

- I gioielli, orologi da polso, perle, pietre preziose e oggetti realizzati con metalli preziosi sono indennizzati unicamente previa presentazione del documento di acquisto originale o, in sua mancanza, previa presentazione di una stima certificata da un perito convenzionato. Non sarà applicata alcuna Vetustà.
- Il materiale correlato ad audio e video e i relativi accessori sono indennizzati previa presentazione del documento di acquisto originale, sulla base del loro valore al momento del Sinistro, stimato secondo la loro quotazione ufficiale sul mercato dell'usato.
- L'indennità dovuta in caso di deterioramento di un Bene garantito, quando è riparabile, è calcolata sulla base della fattura di riparazione.

In ogni caso, l'indennità dovuta viene stimata di comune accordo e non può mai eccedere l'importo del danno subito, né tenere conto dei Danni immateriali conseguenti, come le spese di trasporto, le spese telefoniche,

4. IN CASO DI RITROVAMENTO DEGLI OGGETTI RUBATI O SMARRITI

Se i Beni garantiti dell'Assicurato sono ritrovati, deve avvisare l'Assicuratore per posta all'indirizzo: AWP FRANCE SAS, Service indemnisation Assurance, DOP 01, 7 rue Dora Maar, CS 60001, 93 488 Saint-Ouen Cedex FRANCE, non appena ne viene informato.

In caso di restituzione dei suoi Beni garantiti, l'Assicurato si impegna a denunciare all'Assicuratore esclusivamente gli oggetti mancanti o deteriorati.

Se l'Assicurato è già stato indennizzato dall'Assicuratore, dovrà rimborsare all'Assicuratore l'indennità corrisposta, dedotta l'indennità relativa agli oggetti eventualmente mancanti o deteriorati.

5. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, eccettuato l'articolo 6, sono altresì esclusi:

- Le seguenti circostanze:

- 5.1. il furto, deterioramento o smarrimento conseguente alla decisione di un'autorità amministrativa o al divieto di trasportare determinati oggetti;
- 5.2. il ritardo, deterioramento o smarrimento verificatosi in occasione di un trasporto aereo effettuato da una compagnia indicata nella lista nera stabilita dalla Commissione europea, qualunque sia la sua provenienza e destinazione;
- 5.3. i furti commessi dalle persone assicurate o dai familiari dell'Assicurato (ascendenti, discendenti, coniuge) ovvero commessi, con la loro complicità, dal personale dell'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni;
- 5.4. i furti commessi senza Effrazione con l'uso di chiavi false;
- 5.5. il furto di Beni garantiti in un luogo aperto al pubblico, in mancanza di una sorveglianza continua da parte dell'Assicurato;
- 5.6. il furto di Beni garantiti custoditi sotto un telo di tenda;
- 5.7. gli smarrimenti, diversi da quelli del trasportatore di cui all'articolo 2.1, le dimenticanze, gli oggetti smarriti per un fatto imputabile all'Assicurato o a un terzo;
- 5.8. i deterioramenti conseguenti a un utilizzo del bene non conforme alle prescrizioni del produttore o alla negligenza grave dell'Assicurato;
- 5.9. il deterioramento e lo smarrimento di Oggetti di valore, di qualsiasi natura, anche durante l'invio da parte di una Società di trasporto;
- 5.10. il deterioramento derivante da un vizio proprio della cosa assicurata o dalla sua normale usura;
- 5.11. il deterioramento di oggetti fragili, in particolare le ceramiche e gli oggetti in vetro, porcellana o alabastro;
- 5.12. i deterioramenti risultanti da Incidenti di fumatori, da graffi, scalfitture, lacerazioni o macchie, nonché dalla colatura di liquidi, materie grasse, coloranti o corrosive facenti parte dei bagagli assicurati;
- 5.13. i danni occorsi durante la riparazione, manutenzione o rimessa a nuovo dei Beni garantiti;
- 5.14. i Danni materiali immateriali conseguenti;
- 5.15. i danni conseguenti a eventi naturali come terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti (o tsunami), inondazioni, valanghe o altri cataclismi;
- I seguenti beni:
 - 5.16. documenti, documenti d'identità, carte di credito, carte magnetiche, biglietti di trasporto, contanti, titoli e valori, chiavi;
 - 5.17. materiale destinato per natura o utilizzato per l'attività professionale dell'Assicurato, collezioni di rappresentanti di commercio, merci, materiale medico e medicinali, derrate deperibili, vini e alcolici, sigarette, sigari e tabacco;
 - 5.18. astucci, custodie, sacche, borse o fodere contenenti questo materiale sportivo o di svago, strumenti musicali;
 - 5.19. oggetti d'arte o di produzione artigianale, oggetti d'antiquariato, oggetti di culto, oggetti da collezione;
 - 5.20. oggetti, di ogni natura, portati con sé (o destinati a) donazioni umanitarie;
 - 5.21. occhiali (lenti e montature), lenti a contatto, protesi e apparecchiature di ogni tipo, a meno che non vengano distrutti o danneggiati in occasione di un Incidente fisico dell'Assicurato;
 - 5.22. animali;
 - 5.23. tutti i veicoli o apparecchi a motore e i loro accessori, le roulotte e i rimorchi;
 - 5.24. imbarcazioni da diporto a vela o a motore, inclusi i jet ski;
 - 5.25. materiale informatico, telefoni cellulari.

6. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Deve:

- **In caso di furto:** sporgere denuncia, entro 48 ore, presso le autorità di polizia più vicine al luogo del reato.
- **In caso di deterioramento:** far constatare i danni, per iscritto, da un'autorità competente o, se impossibile, da un testimone.
- **In caso di smarrimento o deterioramento ad opera di una Società di trasporto:** far redigere tassativamente una Constatazione di irregolarità (P.I.R.) dal personale qualificato della società.

In ogni caso, deve:

- adottare tutte le misure volte a limitare le conseguenze del Sinistro;
- **denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro cinque giorni lavorativi** dalla data di presa conoscenza, salvo in caso fortuito o di forza maggiore: questo termine è ridotto a **48 ore in caso di furto**.



Per facilitare la denuncia e ottimizzare il disbrigo della pratica, si raccomanda di denunciare il sinistro dal seguente sito internet: <https://indemnisation.mondial-assistance.fr>

Un codice di accesso riservato consente di seguire l'andamento della pratica 24 ore su 24.

L'Assicurato può anche contattare l'Assicuratore per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (fuso orario della Francia metropolitana):

- Per i soggiorni prenotati presso Pierre et Vacances:
 - al n. 01 42 99 08 92
 - se l'Assicurato non è in Francia: al n. 33 1 42 99 08 92

Superato tale termine, se l'Assicuratore si troverà a subire un danno in conseguenza di denuncia tardiva, l'Assicurato perderà ogni diritto all'indennità.

7. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato le informazioni necessarie per consentirgli di aprire una pratica e, in seguito, quest'ultimo dovrà inviare all'Assicuratore i documenti che giustificano la sua richiesta, in particolare:

EVENTI COPERTI DA GARANZIA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• IN OGNI CASO	<ul style="list-style-type: none">• la conferma della prenotazione del Viaggio,• un estratto di identità bancaria,• dopo l'esame della pratica, qualsiasi altro documento giustificativo richiesto da Mondial Assistance

ASSISTENZA AL VIAGGIATORE (PASS INTEGRAL)

DEFINIZIONI SPECIFICHE DI QUESTA GARANZIA:

COMPRESORIO SCIISTICO: insieme delle piste da sci, incluse le piste segnalate, definite da un'ordinanza municipale, e il comprensorio fuori pista.

DISCESA FUORI PISTA: attività di discesa sulla neve praticata in zone non segnalate, non sorvegliate, non preparate dai servizi di sicurezza delle stazioni invernali.

IMMOBILIZZAZIONE: permanenza totale a Domicilio o nel luogo di residenza del soggiorno, conseguente alla visita di un Medico e al rilascio di un certificato medico.

RICOVERO D'URGENZA: permanenza superiore a 48 ore consecutive in una struttura ospedaliera, pubblica o privata, per un intervento d'emergenza, vale a dire non programmato e non differibile.

SPESE DENTISTICHE URGENTI: cure dentistiche urgenti, ritenute tali dal servizio sanitario di Mondial Assistance.

SPESE DI RICERCA: costo delle operazioni effettuate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi specializzati pubblici o privati, che si spostano appositamente per cercare l'Assicurato in un luogo sprovvisto di mezzi di soccorso organizzati o analoghi.

SPESE DI SOCCORSO: costo del trasporto a seguito di un Incidente (dopo la localizzazione dell'Assicurato) dal punto dell'Incidente fino alla struttura sanitaria più vicina.

SPESE DI ACCOGLIENZA: costi supplementari per l'albergo e le telefonate a Mondial Assistance, ad esclusione di tutte le spese inerenti ristorazione e bevande.

SPESE FUNEBRI: spese di prima conservazione, movimentazione, messa in bara, organizzazioni specifiche per il trasporto, cure di conservazione obbligatorie per legge, di condizionamento e di acquisto della bara, nel modello più semplice, necessarie per il trasporto e conformi alla legislazione locale, ad esclusione delle spese di inumazione, imbalsamazione e cerimonia.

SPESE MEDICHE: spese farmaceutiche, chirurgiche, di consultazione e ricovero ospedaliero prescritte da un medico, necessarie per la diagnosi e il trattamento di una Malattia.

TRAGITTO: itinerario percorso dal, o fino al, luogo di destinazione indicato sul titolo di trasporto o sulla scheda di iscrizione al Viaggio, indipendentemente dalla modalità e dal numero di trasporti utilizzati.

Le definizioni dei termini comuni a tutte le garanzie figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all'inizio del contratto.

CONSIGLI AI VIAGGIATORI:

- **Prima del viaggio:**
 - verificare che il contratto copra la destinazione prescelta e la durata prevista del Viaggio;
 - informarsi sui documenti di identità obbligatori per l'ingresso nel paese visitato (carta di identità, passaporto, visto) e sulle condizioni sanitarie; munirsi dei documenti giustificativi necessari (libretto di vaccinazione, assicurazione malattia);
 - procurarsi presso la propria Cassa di Assicurazione Malattia i documenti da portare con sé per la presa in carico delle spese mediche durante il Viaggio: Carta Europea di Assicurazione Malattia o modulo specifico, secondo i paesi.
 - se l'Assicurato segue una terapia, prevedere una quantità di medicinali sufficiente e superiore a quella prevista per la durata del soggiorno, in particolare in caso di ritorno differito;
- **Durante il viaggio:**
 - conservare i propri medicinali e la prescrizione medica nel bagaglio a mano, per evitare un'interruzione della terapia in caso di ritardo o smarrimento dei bagagli affidati al vettore;
 - conservare separatamente le fotocopie fronte-retro dei propri documenti di identità e mezzi di pagamento. Queste fotocopie saranno utili in caso di smarrimento o furto.



IMPORTANT

• Minorenni:

Alcuni tipi di soggiorno o certe destinazioni sono inadeguati per bambini molto piccoli. Tenuto conto del rischio di sviluppare patologie in rapporto alla durata e alle condizioni di trasporto, della situazione sanitaria o del clima, è opportuno consultare il medico curante o il pediatra quando si progetta un viaggio.

Ogni minorenni partecipante al viaggio deve essere provvisto di documenti di identità in regola. Inoltre, quando viaggia in assenza dei genitori o della persona titolare della potestà genitoriale, deve essere in possesso dell'**autorizzazione amministrativa di uscita dal territorio firmata da questi ultimi**.

Comunque, in caso di rimpatrio di un minorenni, Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo causato dalla necessità di regolarizzare la sua situazione amministrativa.

• Donne in gravidanza:

Considerati i rischi che possono mettere in pericolo la salute di donne in avanzato stato di gravidanza, le compagnie aeree applicano restrizioni, diverse a seconda del vettore, e suscettibili di modifica senza preavviso: visita medica al massimo 48 ore prima della partenza, presentazione di un certificato medico, richiesta di autorizzazione medica alla compagnia, ecc.

In caso di necessità, e se il loro contratto lo prevede, le società di assistenza organizzano e prendono in carico il trasporto aereo all'esplicita condizione che i medici e/o le compagnie aeree non vi si oppongano.

1. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Assistenza durante il viaggio

Nel momento in cui l'Assicurato richiede il servizio Assistenza di Mondial Assistance, le decisioni relative alla natura, all'opportunità e all'organizzazione delle misure da adottare spettano esclusivamente a Mondial Assistance.

► Assistenza in caso di malattia, incidente fisico o decesso dell'Assicurato :

1.1. Assistenza per rimpatrio

Se lo stato di salute dell'Assicurato richiede un rimpatrio, Mondial Assistance interviene nel seguente modo:

- **Organizzazione e presa in carico del ritorno dell'Assicurato al suo Domicilio o del suo trasporto verso una struttura ospedaliera**
Mondial Assistance organizza e prende in carico il ritorno dell'Assicurato al suo Domicilio in Europa o il suo trasporto verso la struttura ospedaliera più vicina a esso e/o più adatta a fornire le cure richieste dal suo stato di salute.

In questo caso, se l'Assicurato lo desidera, in seguito Mondial Assistance potrà organizzare il ritorno al suo Domicilio in Europa, nel momento in cui il suo stato di salute lo consentirà.

- **Organizzazione e presa in carico del ritorno di un accompagnatore assicurato**
Qualora il rimpatrio dell'Assicurato abbia luogo più di 24 ore prima della data del suo ritorno iniziale, Mondial Assistance organizza e prende in carico, previo consenso del suo servizio sanitario, il ritorno al Domicilio di una delle persone assicurate che viaggiavano con lui, a condizione che i mezzi inizialmente previsti per il suo viaggio di ritorno non siano più utilizzabili o modificabili.
- **Organizzazione del ritorno dell'animale da compagnia dell'Assicurato**
Mondial Assistance organizza il trasporto, da parte di un professionista, dell'animale da compagnia (cani e gatti, **sono esclusi tutti gli altri animali**) per il ritorno al Domicilio dell'Assicurato, nel limite dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie.

L'animale in questione deve aver ricevuto tutte le vaccinazioni obbligatorie.

Sono esclusi i cani menzionati nel decreto del 27/04/99 che definisce l'elenco delle razze di cani potenzialmente pericolose.



IMPORTANT

Le decisioni vengono assunte in considerazione dell'esclusivo interesse medico dell'Assicurato e spettano esclusivamente ai medici di Mondial Assistance in accordo con i medici curanti locali.

I Medici di Mondial Assistance si mettono in contatto con le strutture mediche locali e, se necessario, con il Medico curante abituale dell'Assicurato, per raccogliere le informazioni necessarie per prendere le decisioni più adatte al suo stato di salute.

Il rimpatrio dell'Assicurato viene deciso e gestito da personale medico titolare di una laurea legalmente riconosciuta nel paese in cui esercita abitualmente la sua attività professionale.

Nell'assunzione della decisione di trasporto, nonché nella scelta del mezzo di trasporto e dell'eventuale luogo di ricovero ospedaliero, si tiene esclusivamente conto dell'interesse medico dell'Assicurato e del rispetto dei regolamenti sanitari in vigore.

Se l'Assicurato rifiuta di seguire le decisioni assunte dal servizio sanitario di Mondial Assistance, solleva Mondial Assistance da ogni responsabilità circa le conseguenze di questa iniziativa, particolarmente in caso di ritorno con i propri mezzi o anche in caso di aggravamento del suo stato di salute, e perde ogni diritto a prestazioni e indennizzi da parte di Mondial Assistance.

D'altra parte, Mondial Assistance non potrà in nessun caso sostituirsi agli organismi locali di soccorso d'emergenza.

1.2. Assistenza dei figli minorenni dell'Assicurato

• **Organizzazione e presa in carico del ritorno dei figli minorenni dell'Assicurato**

Qualora lo stato di salute dell'Assicurato ne richieda il rimpatrio, Mondial Assistance organizza e prende in carico, previo consenso del suo servizio sanitario, le spese di trasporto per il ritorno al Domicilio dei suoi figli minorenni che viaggiano con lui, qualora nessun altro familiare maggiorenne sia presente sul posto.

• **Organizzazione e presa in carico delle spese di trasporto andata/ritorno di un accompagnatore per il ritorno dei figli minorenni dell'Assicurato.**

Qualora l'Assicurato venga ricoverato all'Estero mentre uno o più figli minorenni lo accompagnavano e nessun altro familiare maggiorenne sia presente al loro fianco, Mondial Assistance prende in carico il Tragitto di andata e ritorno di una persona di sua scelta residente in Europa.

Le spese per il soggiorno, i pasti e le bevande della persona scelta per ricondurre i figli minorenni sono a carico dell'Assicurato.

1.3. Visita di un congiunto in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato sul posto

Qualora l'Assicurato venga ricoverato sul posto per più di 3 giorni, o per più di 48 ore se è minorenne o disabile e nessun altro familiare maggiorenne lo accompagnava durante il soggiorno, Mondial Assistance prende in carico le spese che consentono a un familiare di recarsi al suo capezzale.

• Mondial Assistance organizza e prende in carico il Tragitto di andata e ritorno di un familiare rimasto in Europa, affinché si rechi al suo capezzale;

• Mondial Assistance rimborsa, previa presentazione dei documenti giustificativi e nel limite dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie, le spese di soggiorno sostenute da questa persona fino al giorno dell'eventuale rimpatrio dell'Assicurato o **fino alla sua dimissione dall'ospedale, qualora possa proseguire il Viaggio.**

Questa prestazione non è cumulabile con la garanzia «Organizzazione e presa in carico del ritorno degli accompagnatori assicurati».

1.4. Spese di ricovero ospedaliero di urgenza all'Estero

• **Se l'Assicurato è affiliato a un regime sociale di base o a un organismo di assicurazione o previdenza:**

In caso di Incidente fisico e/o di Malattia che richiedano il ricovero ospedaliero dell'Assicurato all'Estero, Mondial Assistance può pagare direttamente le spese di ricovero impreviste e urgenti, previo consenso del suo servizio sanitario e nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie.

In questo caso, l'Assicurato è tenuto a sbrigare tutte le formalità necessarie per il rimborso di queste spese presso il suo organismo sociale di base, la sua mutua assicuratrice e ogni ente assicurativo o previdenziale e, a tale titolo, a **restituire immediatamente a Mondial Assistance ogni somma riscossa.**

In caso di impossibilità, Mondial Assistance avrà la facoltà di esigere le spese e gli interessi legali.

Per beneficiare di questa prestazione, l'Assicurato deve obbligatoriamente rientrare in un regime primario di assicurazione sanitaria.

Questa prestazione cessa il giorno in cui, in base alla valutazione del servizio sanitario di Mondial Assistance, è possibile il rimpatrio dell'Assicurato.

• **Se l'Assicurato non è affiliato a un regime sociale di base o a un organismo di assicurazione o previdenza:**

– In caso di Incidente e/o di Malattia che richiedano il ricovero ospedaliero dell'Assicurato all'Estero, Mondial Assistance può anticipare le spese di ricovero impreviste e urgenti, nonché quelle per le cure prescritte, previo accordo con il suo servizio sanitario e nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie.

In tal caso, l'Assicurato si impegna a rimborsare questo anticipo a Mondial Assistance entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data del suo ritorno dal Viaggio. Superato tale termine, Mondial Assistance avrà la facoltà di esigere, oltre all'importo dell'anticipo versato, anche le spese e gli interessi legali.

Questo anticipo è subordinato alla compilazione di un modello di riconoscimento di debito.

Questa prestazione cessa il giorno in cui, in base alla valutazione del servizio sanitario di Mondial Assistance, è possibile il rimpatrio dell'Assicurato.

1.5. Rimborso delle spese mediche di urgenza sostenute all'Estero dall'Assicurato

Per beneficiare di questi rimborsi, l'Assicurato deve rientrare obbligatoriamente in un regime primario di assicurazione sanitaria che lo copra per le spese mediche sostenute all'Estero, per l'intera durata del presente contratto.

L'Assicurato deve essere in grado di presentare a Mondial Assistance gli originali dei bollettini di rimborso o le lettere di rifiuto degli enti da cui dipende.

Nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie, e dedotta la Franchigia indicata nella stessa tabella:

• Rimborso delle spese rimaste a carico dell'Assicurato (ad esclusione delle spese dentistiche)

Qualora l'Assicurato sostenga all'Estero spese mediche o di ricovero ospedaliero dietro prescrizione medica, Mondial Assistance gli rimborsa le spese rimaste a suo carico (ad esclusione delle spese dentistiche), dopo l'intervento del suo organismo sociale di base, della mutua assicuratrice e di ogni ente assicurativo o previdenziale coinvolto.

• Rimborso delle spese dentistiche urgenti rimaste a carico dell'Assicurato

Mondial Assistance rimborsa all'Assicurato anche le spese dentistiche sostenute all'Estero, che rimangono a suo carico dopo l'intervento del suo organismo sociale di base, della sua mutua assicuratrice e di ogni ente assicurativo o previdenziale coinvolto.

1.6. Spese di ricerca e/o di soccorso

Al ricevimento della fattura originale quietanzata dall'Assicurato, Mondial Assistance gli rimborsa le Spese di ricerca e/o le Spese di soccorso relative alle operazioni compiute in occasione della sparizione o di un Incidente fisico dell'Assicurato, nel limite del massimale indicato nella Tabella delle garanzie.

1.7. Spese supplementari sul posto

• Proseguo del Viaggio interrotto

Quando il veicolo, che consente all'Assicurato e ai membri della sua famiglia o alla persona assicurata che l'accompagna di raggiungere il luogo di villeggiatura, è guasto o immobilizzato, Mondial Assistance organizza e prende in carico o rimborsa all'Assicurato il costo del servizio taxi di collegamento per lui e i membri della sua famiglia assicurati o la persona assicurata che l'accompagna per consentire di riprendere il Viaggio interrotto, nel limite degli importi che Mondial Assistance avrebbe sostenuto per il loro viaggio fino al loro luogo di villeggiatura.

1.8. Spese di ricerca e/o di soccorso su pista

Nell'ambito della pratica della sua attività sportiva o di svago, Mondial Assistance prende in carico all'Assicurato le Spese di ricerca e/o le Spese di soccorso relative alle operazioni compiute in occasione della sparizione o di un Incidente fisico dell'Assicurato, nel limite del massimale indicato nella Tabella delle garanzie.

1.9. Spese di ricerca e/o di soccorso fuori pista

Quando l'Assicurato pratica la Discesa fuori pista, Mondial Assistance gli rimborsa le Spese di ricerca e/o le Spese di soccorso sostenute, nel limite del massimale indicato nella Tabella delle garanzie, previo ricevimento della fattura originale quietanzata.

Questa prestazione è acquisita unicamente quando l'Assicurato è accompagnato da una guida di alta montagna o da un istruttore di sci ed essi rimangono nel Comprensorio sciistico.

1.10. Assistenza in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende in carico:

- il trasporto del corpo dal luogo di deposizione nella bara fino alla camera ardente o al Domicilio del defunto o della sua famiglia in Europa,
- le spese funebri, nel limite del massimale indicato nella Tabella delle garanzie,
- le spese supplementari di trasporto dei membri assicurati della famiglia del defunto o di una persona assicurata che lo accompagnava, nella misura in cui i mezzi inizialmente previsti per il loro ritorno in Europa non possono più essere utilizzati in conseguenza del decesso.

1.11. Supporto psicologico

Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato il suo servizio di ascolto e di accompagnamento telefonico, nei limiti indicati nella Tabella delle garanzie, in caso di trauma grave a seguito «di una Malattia o di un Incidente fisico» garantito.

L'Assicurato stesso deve fare richiesta presso il servizio sanitario di Mondial Assistance.

1.12. Messa a disposizione di un autista per il ritorno del veicolo dell'Assicurato

Se, a seguito di una «Malattia o Incidente fisico» garantito, lo stato di salute dell'Assicurato non gli permette più di guidare il suo veicolo per raggiungere il suo Domicilio in Europa, e se nessuno dei passeggeri che lo accompagnano può sostituirlo, Mondial Assistance mette a sua disposizione un autista per riportare il veicolo al suo Domicilio in Europa seguendo l'itinerario più rapido.

Le spese inerenti a vitto, alloggio, carburante, pedaggi e soste a pagamento restano a carico dell'Assicurato.

Le spese di parcheggio e guardianaggio del veicolo in attesa del suo ritorno restano a carico dell'Assicurato.

Questa garanzia è concessa all'Assicurato se la sua auto è in perfetto stato di funzionamento e se è conforme alle norme del Codice della strada nazionale ed internazionale e alle norme inerenti alla revisione tecnica obbligatoria.

► Assistenza legale:

1.13. Assistenza legale all'Estero

• Rimborso dell'onorario dell'avvocato

Se viene intrapresa un'azione legale contro l'Assicurato a seguito di un Incidente avvenuto durante il suo Viaggio, Mondial Assistance gli rimborsa l'onorario dell'avvocato, previa presentazione dei documenti giustificativi e nel limite del massimale indicato nella Tabella delle garanzie, nella misura in cui:

- la controversia non è inerente alla vostra attività professionale,
- la controversia non è inerente all'uso o alla custodia di un veicolo terrestre a motore,
- i fatti addebitati non sono passibili di sanzioni penali secondo la legislazione del paese in cui egli soggiorna.

- **Anticipo su cauzione penale**

Se l'Assicurato viene incarcerato o rischia di esserlo, a condizione che le incriminazioni di cui sia oggetto non siano motivate da:

- traffico di droghe e/o stupefacenti,
- la sua partecipazione a movimenti politici,
- ogni violazione volontaria della legislazione del paese in cui soggiorna,

Mondial Assistance gli anticipa l'importo della cauzione penale legalmente esigibile, entro il massimale indicato nella Tabella delle garanzie. In tal caso, l'Assicurato dispone di un termine di tre mesi, dalla messa a disposizione della somma, per rimborsare questo anticipo a Mondial Assistance.

Superato tale termine, Mondial Assistance avrà la facoltà di esigere anche le spese e gli interessi legali.

Questo anticipo è subordinato alla compilazione di un modello di riconoscimento di debito.

► **Assistenza per altri eventi che possono perturbare il Viaggio dell'Assicurato:**

1.14. Assistenza per rientro anticipato

Mondial Assistance organizza e prende in carico, nella misura in cui i mezzi inizialmente previsti per il vostro ritorno dell'Assicurato in Europa non possono più essere utilizzati:

- il ritorno dell'Assicurato al suo Domicilio e, se necessario, quello di un suo familiare che lo accompagnava e assicurato con il presente contratto.
- o il Tragitto di andata e ritorno di una delle persone assicurate in base al presente contratto e indicata sulla stessa scheda di sottoscrizione.

L'Assicurato può usufruire di questa prestazione nei seguenti casi:

- **in caso di Malattia o Incidente fisico che richieda un Ricovero urgente, con inizio durante il soggiorno dell'Assicurato** e che implichi una prognosi vitale, secondo il parere del nostro servizio sanitario, a carico del suo coniuge, Convivente riconosciuto o partner di P.A.C.S., di uno dei suoi ascendenti o discendenti in linea diretta, fratelli, sorelle, del suo tutore legale o di una persona posta sottoposta alla sua tutela e non partecipanti al Viaggio;
- **al fine di assistere alle esequie, a seguito del decesso** del suo coniuge, Convivente Riconosciuto o partner di P.A.C.S., di uno dei suoi ascendenti, discendenti, in linea diretta o del suo coniuge, Convivente riconosciuto o partner di P.A.C.S., fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, suoceri, suocere, del suo tutore legale o di una persona sottoposta alla sua tutela e non partecipanti al Viaggio e residenti in Europa;
- **in caso di danni materiali** conseguenti a un furto con Effrazione, incendio, allagamento o evento naturale, che rendano indispensabile la sua presenza sul posto per l'attuazione di misure conservative e pratiche amministrative, che coinvolgano:
 - la sua residenza principale o secondaria,
 - la sua attività agricola,
 - la sua attività professionale, se l'Assicurato è artigiano, commerciante, dirigente d'azienda o se esercita una libera professione.

1.15. Messa a disposizione di medicinali prescritti prima della Partenza

Se, a seguito di uno smarrimento, un furto o un ritardo nella consegna dei bagagli o, a seguito del prolungamento del suo soggiorno in accordo con la piattaforma di assistenza, l'Assicurato soggiornante all'Estero necessita di medicinali:

- prescritti prima della sua Partenza;
- indispensabili per una terapia in corso;
- e introvabili nel suo luogo di soggiorno,

Mondial Assistance lo assiste nel seguente modo:

- Mondial Assistance ricerca e mette a disposizione dell'Assicurato medicinali equivalenti, previo consenso del medico curante prescrittore, qualora necessario,
- ovvero Mondial Assistance istituisce un dispositivo che gli consenta di seguire la terapia di cui necessita.

Mondial Assistance non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi imputabili agli organismi di trasporto utilizzati per l'invio dei medicinali, né di un'eventuale indisponibilità dei medicinali.

L'Assicurato si impegna a rimborsare questi medicinali a Mondial Assistance entro un termine di tre mesi dal loro ricevimento. Superato tale termine, Mondial Assistance avrà la facoltà di esigere anche le spese e gli interessi legali.

1.16. Assistenza «imprevisti»

- **Furto dei documenti di identità dell'Assicurato, dei suoi mezzi di pagamento, dei suoi titoli di trasporto**

In caso di furto dei documenti di identità dell'Assicurato, dei suoi mezzi di pagamento e/o dei suoi titoli di trasporto, Mondial Assistance può:

- consigliargli le pratiche da effettuare;
 - se l'Assicurato non dispone più di alcun mezzo di pagamento, concedergli un anticipo di fondi, per un importo che non può eccedere il massimale indicato nella Tabella delle garanzie, organizzare il suo rientro o la prosecuzione del suo Viaggio, **mentre le spese sostenute rimangono a carico dell'Assicurato.**
- In tal caso, l'Assicurato ha tre mesi di tempo per rimborsare a Mondial Assistance questo anticipo o le spese da essa sostenute per conto dell'Assicurato, calcolati a partire dalla data di messa a disposizione dei fondi o dalla data del suo rientro.
- Superato tale termine, Mondial Assistance avrà la facoltà di esigere anche le spese e gli interessi legali.
- Questo anticipo è subordinato alla compilazione di un modello di riconoscimento di debito.

- **Comunicazione con la famiglia dell'Assicurato**

Se l'Assicurato non è in grado di comunicare con la sua famiglia, se riesce a raggiungere l'Assicuratore, quest'ultimo le trasmetterà i suoi messaggi urgenti.

ASSISTENZA DOPO IL VIAGGIO

1.17. Assistenza complementare alle persone

Se, durante il suo Viaggio, l'Assicurato è vittima di una Malattia o di un Incidente fisico, che ne implichi il rimpatrio e quindi l'Immobilizzazione, Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato servizi e prestazioni complementari, purché ne faccia richiesta nei quindici giorni successivi al suo ritorno al Domicilio.

Queste prestazioni sono fornite unicamente in Francia metropolitana e operano dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi) dalle 8 alle 19. Se non diversamente previsto, l'attuazione delle prestazioni di assistenza a Domicilio può richiedere un termine di una mezza giornata lavorativa.

Le prestazioni proposte all'Assicurato sono le seguenti:

• Assistenza infermieristica

In caso di Immobilizzazione di durata superiore a 2 giorni, al ritorno dell'Assicurato al suo Domicilio, Mondial Assistance designa e prende in carico l'invio di un assistente infermieristico al suo capezzale, entro il limite stabilito nella Tabella delle garanzie.

L'assistente infermieristico non si sostituisce a un professionista sanitario come un infermiere o un medico, per la somministrazione delle cure.

• Consegna di medicinali

In caso di rilascio di una prescrizione che richieda l'acquisto di medicinali indispensabili, qualora l'Assicurato non sia in grado di spostarsi:

- con la prescrizione trasmessa dall'Assicurato, Mondial Assistance compie quanto necessario per ricercare, acquistare e consegnare al suo Domicilio questi medicinali, se disponibili in farmacia,
- Mondial Assistance anticipa il costo dei medicinali, che l'Assicurato le rimborserà nel momento stesso in cui gli saranno consegnati. Mondial Assistance prende in carico il servizio di consegna.

• Consegna di pasti

Se l'Assicurato non è in grado di spostarsi fuori dal suo Domicilio:

- Mondial Assistance organizza e prende in carico, entro il limite delle disponibilità locali, il recapito dei pasti sotto forma di confezioni da 5 o 7 «pranzi + cene» entro il limite fissato nella Tabella delle garanzie.

Questa prestazione viene attuata entro un termine massimo di quattro (4) giorni lavorativi. Non opera in Corsica e non è disponibile il sabato.

Nelle zone non servite, o se la confezione-pasto non è idonea, Mondial Assistance potrà proporre l'intervento di un aiuto domestico per preparare i pasti al Domicilio dell'Assicurato.

• Consegna della spesa

Se l'Assicurato non è in grado di spostarsi fuori dal suo Domicilio:

- Mondial Assistance organizza e prende in carico, entro il limite delle disponibilità locali, i costi di consegna della spesa domestica per la durata fissata nella Tabella degli importi delle garanzie e delle franchigie, entro il limite di una consegna alla settimana.

L'Assicurato deve essere disponibile per fornire i fondi e la lista dei prodotti desiderati. Il costo della spesa domestica rimane a carico dell'Assicurato.

• Aiuto domestico

Se l'Assicurato non può provvedere da solo alle mansioni domestiche abituali, Mondial Assistance ricerca, designa e prende in carico un collaboratore domestico entro il limite della durata fissata nella Tabella delle garanzie ripartite su quattro (4) settimane.

• Custodia di bambini

Se l'Assicurato ha figli o nipoti minori di 16 anni fiscalmente a suo carico e residenti al suo Domicilio:

- Mondial Assistance organizza e prende in carico la loro custodia al Domicilio dell'Assicurato tra le 8 e le 19 per una durata di almeno 2 ore dal lunedì al sabato, nel limite delle disponibilità locali ed entro la durata stabilita nella Tabella delle garanzie.

Questa prestazione è fornita da una collaboratrice familiare, un'assistente puericultrice o un'assistente domiciliare. Questa persona, se nessun congiunto è disponibile, potrà condurre i bambini a scuola o all'asilo e tornare a prenderli;

- in alternativa, Mondial Assistance mette a disposizione di uno dei congiunti dell'Assicurato, residente in Europa, un biglietto di andata/ritorno (ferroviario o aereo) affinché possa recarsi al Domicilio dell'Assicurato per accudirli;
- oppure Mondial Assistance mette a disposizione dei figli dell'Assicurato un biglietto di andata/ritorno (ferroviario o aereo) per raggiungere uno dei congiunti dell'Assicurato residente in Europa; essi saranno accompagnati da una hostess incaricata dai servizi di Mondial Assistance.

• Supporto pedagogico nelle principali materie scolastiche

Se, in seguito a un Incidente fisico o di una Malattia, l'Assicurato minorenni e scolarizzato è immobilizzato per una durata superiore a 14 giorni consecutivi, che comporti un'assenza scolastica di pari durata, Mondial Assistance organizza e prende in carico, entro il limite delle disponibilità locali, lezioni private con un istitutore, nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie.

La prestazione si applica agli alunni della scuola primaria o secondaria (1° e 2° ciclo), fin dal primo giorno di Immobilizzazione e per la durata effettiva dell'anno scolastico in corso, durante i normali giorni scolastici tranne il sabato.

Cessa dalla normale ripresa delle lezioni e, comunque, al termine dell'anno scolastico.

L'attuazione di questa prestazione può richiedere un termine di 2 giorni lavorativi.

Questa prestazione non è applicabile in caso di fobia scolare.

La prestazione può essere attuata anche il caso di ricovero ospedaliero che comporti un'assenza scolastica superiore a 14 giorni consecutivi, previo il consenso espresso della struttura sanitaria e il conseguimento di un'autorizzazione genitoriale e, se necessario, di una manleva di responsabilità.

Quindi, Mondial Assistance provvederà a integrare le indennità corrisposte dall'ente di assicurazione malattia.

• Custodia di animali domestici

Mondial Assistance prende in carico:

- la custodia, all'esterno del Domicilio dell'Assicurato e da parte di un professionista, degli animali domestici dell'Assicurato (cani e gatti, sono esclusi tutti gli altri animali), purché abbiano ricevuto le vaccinazioni obbligatorie.

Sono esclusi i cani menzionati nel decreto del 27/04/99 che definisce l'elenco delle razze di cani potenzialmente pericolose.

Le spese di custodia e di alimentazione sono prese in carico nel limite del massimale indicato nella Tabella delle garanzie;

- ovvero, il trasporto dell'animale da parte di un professionista presso un congiunto designato dell'Assicurato, residente in Francia metropolitana ed entro un raggio massimo di 100 km intorno al Domicilio dell'Assicurato.

Queste due prestazioni non sono cumulabili.

2. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono esclusi anche:

- Per tutte le garanzie di assistenza:

- 2.1. le spese sostenute senza il consenso preliminare del servizio Assistenza di Mondial Assistenza;
- 2.2. le conseguenze di eventi accaduti in paesi esclusi dal presente contratto;
- 2.3. le conseguenze di ogni incidente del trasporto aereo prenotato dall'Assicurato, effettuato da una compagnia indicata nella lista nera stabilita dalla Commissione europea, qualunque sia la sua provenienza e destinazione.
- 2.4. le conseguenze di Malattie o ferite preesistenti, diagnosticate e/o trattate, nonché di interventi chirurgici palliativi che abbiano richiesto un ricovero continuo, un day hospital o un ricovero ambulatoriale nei 6 mesi precedenti la richiesta di assistenza;
- 2.5. le conseguenze di una patologia in corso di trattamento, non consolidata, per la quale l'Assicurato è in soggiorno di convalescenza, così come le patologie sopravvenute durante un viaggio intrapreso a scopo diagnostico e/o di trattamento;
- 2.6. gli eventuali seguiti (controlli, trattamenti complementari, recidive) di una patologia che ha già dato luogo a un precedente rimpatrio;
- 2.7. l'organizzazione e la presa in carico di un trasporto di cui all'articolo 1.1 «Assistenza rimpatrio» per patologie o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto e che non impediscono all'Assicurato di proseguire il suo Viaggio;
- 2.8. l'interruzione volontaria di gravidanza, il parto, le fecondazioni in vitro e le loro conseguenze, nonché le gravidanze che abbiano comportato un ricovero ospedaliero nei 6 mesi precedenti la richiesta di assistenza;
- 2.9. le conseguenze:
 - delle situazioni a rischio di infezioni in un contesto epidemico,
 - dell'esposizione ad agenti biologici infettivi, agenti chimici tipo gas da combattimento, agenti paralizzanti o agenti neurotossici o ad effetti neurotossici residuali,che sono oggetto di una messa in quarantena o di misure preventive o di sorveglianza specifiche da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali del paese in cui l'Assicurato sta soggiornando;
- 2.10. la partecipazione dell'Assicurato a qualsiasi sport praticato a titolo professionale o sotto contratto a pagamento, così come gli allenamenti preparatori;
- 2.11. l'inosservanza da parte dell'Assicurato di divieti ufficiali, così come l'inosservanza da parte dell'Assicurato delle norme ufficiali di sicurezza legate alla pratica di un'attività sportiva;
- 2.12. le conseguenze di un Incidente verificatosi durante la pratica da parte dell'Assicurato di uno sport aereo o di uno dei seguenti sport: skeleton, bobsleigh, salto con gli sci, alpinismo a più di 3.000 m, scalata, immersioni subacquee con apparecchio autonomo, speleologia, bungee jumping, paracadutismo;
- 2.13. le spese per le quali il diritto al rimborso non è citato espressamente e ogni altra spesa per la quale l'Assicurato non potrà produrre documenti giustificativi.
 - Per le garanzie «Spese di ricovero d'urgenza all'estero» e «Rimborso delle spese mediche di urgenza sostenute all'Estero dall'Assicurato», sono inoltre escluse:
- 2.14. le spese sostenute per cure termali, elioterapia, dimagrimento e ogni cura di «comfort» o trattamento estetico, le spese di chinesiterapia e le spese per cure o trattamenti non dovuti a un'urgenza medica;
- 2.15. le spese sostenute per impianti, protesi interne, ottiche, dentistiche, acustiche, funzionali o altre, oltre alle spese per apparecchi;
- 2.16. le spese sostenute per le vaccinazioni;
- 2.17. le spese risultanti da cure o trattamenti il cui carattere terapeutico non è riconosciuto dalla legislazione francese.

3. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

3.1. Per una richiesta di assistenza

L'Assicurato o un terzo deve contattare Mondial Assistance :



Per telefono 24 ore su 24 e 7 giorni su 7:

Per i soggiorni prenotati presso Pierre et Vacances:

- al n° 01 42 99 08 65
- o, l'Assicurato non è in Francia: al n° 33 1 42 99 08 65

Gli sarà tempestivamente attribuito un numero di pratica e dovrà comunicare all'addetto dell'assistenza :

- il suo numero di contratto,
- il suo indirizzo e il numero telefonico dove è possibile raggiungerlo e i dati e recapiti delle persone che si occupano di lui,

e consentire ai Medici di Mondial Assistance l'accesso a tutte le informazioni sanitarie che lo riguardano o che riguardano la persona che necessita dell'intervento di Mondial Assistance.

3.2. Per una richiesta di rimborso

Per poter beneficiare del rimborso delle spese anticipate dall'Assicurato con il consenso di Mondial Assistance, l'Assicurato deve trasmettere a Mondial Assistance tutti i giustificativi che consentano di stabilire la fondatezza della sua richiesta.



- per e-mail a: remboursement.assistance@votreassurance.fr
- per posta all'indirizzo indicato all'articolo 9 «Indirizzo di invio dei documenti giustificativi da fornire in caso di sinistro» delle Disposizioni amministrative.
- oppure per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30 (fuso orario della Francia metropolitana): al n° 01 42 99 08 83 o al n° 33 1 42 99 08 83 se l'Assicurato non è in Francia

Le prestazioni non richieste in via preliminare e non organizzate dai servizi di Mondial Assistance non danno diritto ad alcun rimborso o indennità compensativa.

4. LIMITI DEGLI INTERVENTI DI MONDIAL ASSISTANCE

Il nostro intervento avviene nell'ambito delle leggi e dei regolamenti nazionali ed internazionali e le nostre prestazioni sono subordinate all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità amministrative competenti.

D'altra parte, Mondial Assistance non può essere ritenuta responsabili di eventuali ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi concordati, se imputabili a cause di forza maggiore o ad eventi quali scioperi, sommosse, instabilità politica nota, rappresaglie, embarghi, sanzioni economiche, moti popolari, restrizioni alla libera circolazione, sabotaggio, terrorismo, Guerra civile o Internazionale, conseguenze degli effetti di una fonte di radioattività, Catastrofi naturali o ad ogni altro caso fortuito.

5. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

Secondo le prestazioni di assistenza fornite, Mondial Assistance comunicherà all'Assicurato i documenti giustificativi da fornire a supporto della sua richiesta:

PRESTAZIONI GARANTITE	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• Assistenza al viaggiatore	<ul style="list-style-type: none">• gli originali dei titoli di trasporto utilizzati (carte di imbarco per i viaggi aerei) e non utilizzati• se del caso, il certificato di morte• se del caso, copia di un documento amministrativo ufficiale giustificante il vincolo di parentela con il beneficiario,• qualsiasi altro documento giustificativo richiesto da Mondial Assistance.

ARRIVO TARDIVO (PASS INTEGRAL)

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce l'arrivo tardivo, entro il limite indicato nella tabella delle garanzie.

L'arrivo tardivo è causato da un evento imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà dell'Assicurato, verificatosi nelle 24 ore precedenti l'arrivo inizialmente previsto dell'Assicurato nel suo luogo di soggiorno.

Per arrivo tardivo nel luogo di soggiorno si intende l'arrivo dell'Assicurato nel luogo di soggiorno con un ritardo superiore a 24 ore dopo la data prevista di inizio della locazione garantita, indicata nella scheda di iscrizione al Soggiorno dell'Assicurato.

La garanzia si applica unicamente se la durata del soggiorno è superiore a 5 giorni.

Per evento imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà dell'Assicurato s'intende ogni evento come:

- decesso
- malattia
- incidente
- incidente fisico
- eventi familiari
- furto di documenti
- eventi professionali e studi
- eventi materiali
- e qualsiasi altro evento aleatorio.

2. AMMONTARE DELLA GARANZIA

L'Assicuratore indennizza l'Assicurato entro il limite dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie.

In nessun caso l'importo della garanzia potrà essere superiore alle spese di annullamento del Soggiorno.

Questa garanzia si applica a condizione che l'Assicurato sia partito con un sufficiente margine di anticipo, in funzione del mezzo di trasporto utilizzato, per raggiungere il luogo di soggiorno.

Si intende per margine sufficiente:

- Se il Viaggio si effettua su strada, la durata del tragitto tra il Domicilio e il luogo di soggiorno, incrementato di almeno 20 minuti,
- Se il Viaggio si effettua in treno, la durata del tragitto tra il Domicilio e la stazione di partenza del Viaggio, incrementato di almeno 20 minuti (in caso di coincidenza, il margine sufficiente è quello previsto dalle reti ferroviarie),
- Se il Viaggio si effettua in aereo, la durata del tragitto tra il Domicilio e l'arrivo all'aeroporto, incrementato di almeno 20 minuti (non si tiene conto del tempo necessario per la registrazione e l'imbarco).

3. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Si applicano le esclusioni comuni a tutte le garanzie.

Inoltre, sono escluse, e non possono dare luogo all'intervento dell'Assicuratore, né essere oggetto di indennizzo a qualunque titolo, le conseguenze risultanti da:

- eventi di cui l'Assicurato era a conoscenza all'atto della sottoscrizione del presente contratto;
- eventi di cui l'Assicurato era a conoscenza all'atto della prenotazione del Soggiorno e fino al giorno della partenza.

4. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro cinque giorni lavorativi dalla data di presa conoscenza, salvo in caso fortuito o di forza maggiore:



Per facilitare la denuncia e ottimizzare il disbrigo della pratica, si raccomanda di denunciare il sinistro dal seguente sito internet: <https://indemnisation.mondial-assistance.fr>

Un codice di accesso riservato consente di seguire l'andamento della pratica 24 ore su 24.

L'Assicurato può anche contattare l'Assicuratore per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (fuso orario della Francia metropolitana):

- Per i soggiorni prenotati presso Pierre et Vacances:
 - al n. 01 42 99 08 92
 - se l'Assicurato non è in Francia: al n. 33 1 42 99 08 92

Superato tale termine, se l'Assicuratore si troverà a subire un danno in conseguenza di denuncia tardiva, l'Assicurato perderà ogni diritto all'indennità.

5. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato le informazioni necessarie per effettuare la sua denuncia di Sinistro e sarà suo compito fornire all'Assicuratore tutti i documenti e le informazioni che consentano di giustificare il motivo del suo arrivo tardivo e di valutare l'ammontare dell'indennizzo.

Se il suo arrivo tardivo è imputabile a motivi di salute, l'Assicurato, se lo desidera, può comunicare gli elementi di natura medica, in un plico riservato, all'attenzione del Medico consulente di MONDIAL ASSISTANCE.

Inoltre, devono essere forniti i seguenti documenti giustificativi:

EVENTI COPERTI DA GARANZIA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• IN OGNI CASO	<ul style="list-style-type: none">• la conferma di prenotazione delle prestazioni assicurate,• un estratto di identità bancaria,• dopo l'esame della pratica, qualsiasi altro documento giustificativo richiesto da Mondial Assistance.

INTERRUZIONE DI SOGGIORNO (PASS INTEGRAL E PASS MALIN)

DEFINIZIONE SPECIFICA DI QUESTA GARANZIA:

INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: conclusione anticipata del Viaggio conseguente a un evento coperto da garanzia.

Le definizioni dei termini comuni a tutte le garanzie figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all'inizio del contratto.

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce, nei limiti fissati nella Tabella delle garanzie, il versamento di un'indennità in caso di interruzione del soggiorno dell'Assicurato a causa di uno degli eventi seguenti:

- il rimpatrio per motivi di salute dell'Assicurato, organizzato da Mondial Assistance o da un'altra società di assistenza,
- il rientro anticipato dell'Assicurato a seguito di un evento coperto dall'articolo 1.14 della garanzia «Assistenza al Viaggiatore» e organizzato da Mondial Assistance o da un'altra società di assistenza,
- il ricovero ospedaliero dell'Assicurato all'Estero, a condizione che tale ricovero sia stato convalidato da Mondial Assistance o da un'altra società di assistenza.

2. AMMONTARE DELLA GARANZIA

L'indennità è calcolata a partire dal giorno successivo a quello in cui si è verificato uno degli eventi previsti dall'articolo 1. «Oggetto della garanzia» (rimpatrio per motivi di salute, rientro anticipato, ricovero ospedaliero sul posto).

L'indennità è proporzionale al numero di giorni di Viaggio/soggiorno non utilizzati e al numero di persone assicurate effettivamente ripartite dai luoghi di soggiorno nel periodo considerato.

Saranno dedotte dalla base di calcolo le spese di apertura pratica, di servizio, visti, mance, premio assicurativo, così come eventuali rimborsi o compensazioni concessi dall'Organismo o Intermediario abilitato per il Viaggio.

L'indennità viene corrisposta entro i massimali indicati nella Tabella delle garanzie per persona assicurata, senza mai eccedere il Limite per evento.

La base di calcolo dell'indennità varia secondo il tipo di prestazione assicurata:

• Per i soggiorni in albergo e le locazioni:

L'indennità è calcolata sulla base del prezzo della locazione assicurata, nel limite per persona e per evento indicato nella Tabella delle garanzie; resta inteso che l'immobile locato deve essere interamente liberato.

L'Assicuratore prende in carico anche le spese di pulizia a fine soggiorno, inizialmente previste o no, entro il limite, per locazione e per evento, degli importi indicati nella Tabella delle garanzie; resta inteso che l'immobile locato deve essere interamente liberato.

• Per i soli voli

L'indennità corrisponde al prezzo del biglietto di ritorno non utilizzato, entro il limite indicato nella Tabella delle garanzie. Nel caso il biglietto di ritorno iniziale sia utilizzato nell'ambito del rimpatrio dell'Assicurato, egli sarà indennizzato nel limite previsto per i soli voli.

L'indennità corrisposta per i soli voli non è cumulabile con le indennità corrisposte per altri tipi di prestazioni.



IMPORTANT

Se il soggiorno è stato interrotto dal ricovero ospedaliero dell'Assicurato sul posto:

- Gli accompagnatori assicurati che hanno continuato a occupare i luoghi di soggiorno saranno indennizzati dal giorno successivo a quello del loro rimpatrio effettivo.
- Gli accompagnatori assicurati costretti a liberare i luoghi di soggiorno e che abbiano beneficiato di una presa in carico delle loro Spese di soggiorno complementari con la garanzia «Assistenza al Viaggiatore» saranno indennizzati alle stesse condizioni dell'Assicurato.

3. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono escluse anche le conseguenze delle circostanze e degli eventi seguenti:

- 3.1. tutti gli eventi non contemplati dal capitolo 1. «Oggetto della garanzia»;
- 3.2. le epidemie, la situazione sanitaria locale, l'inquinamento naturale o umano, gli eventi climatici, metereologici o naturali;
- 3.3. le Catastrofi naturali verificatesi all'Estero aventi come causa determinante l'intensità anomala di un agente naturale e quello oggetto della procedura prevista dalla legge n. 82-600 del 13 luglio 1982.

4. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

- 4.1. Prima dell'organizzazione del suo rientro, l'Assicurato deve rivolgersi a Mondial Assistance per ottenere il consenso preventivo all'interruzione del soggiorno.



Per telefono 24 ore su 24 e 7 giorni su 7:

Per i soggiorni prenotati presso Pierre et Vacances:

- al n° 01 42 99 08 65
- o, l'Assicurato non è in Francia: al n° 33 1 42 99 08 65

Gli sarà quindi comunicato un numero di pratica.

- 4.2. In seguito, l'Assicurato deve presentare richiesta di rimborso delle prestazioni non utilizzate a causa di questa interruzione:



• **per e-mail a: remboursement.assistance@votreassistance.fr**

• **per posta all'indirizzo indicato all'articolo 9 «Indirizzo di invio dei documenti giustificativi da fornire in caso di sinistro» delle Disposizioni amministrative.**

• **oppure per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30 (fuso orario della Francia metropolitana): al n° 01 42 99 08 83 o al n° 33 1 42 99 08 83 se l'Assicurato non è in Francia**

5. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

Mondial Assistance comunicherà all'Assicurato le informazioni necessarie per effettuare la sua denuncia di Sinistro e sarà suo compito fornire a Mondial Assistance tutti i documenti e le informazioni che consentano di giustificare la sua richiesta e di valutare l'ammontare del suo danno, in particolare:

EVENTI COPERTI DA GARANZIA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• IN OGNI CASO	<ul style="list-style-type: none">• le fatture dell'Organismo o Intermediario abilitato per il Viaggio,• un estratto di identità bancaria,• gli originali dei titoli di trasporto di ritorno non utilizzati e utilizzati,• il numero della pratica per la quale l'Assicurato ha ottenuto il consenso di Mondial Assistance a interrompere il soggiorno, oppure <ul style="list-style-type: none">• l'attestato di intervento di un altro assicuratore con indicazione del motivo dell'intervento,• dopo l'esame della pratica, qualsiasi altro documento giustificativo richiesto da Mondial Assistance.

INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA O DI SVAGO E SULLA NEVE (PASS INTEGRAL E PASS MALIN)

DEFINIZIONI SPECIFICHE DI QUESTA GARANZIA:

EVENTI CLIMATICI ECCEZIONALI: evento climatico e meteorologico consistente in una variazione inattesa delle seguenti condizioni atmosferiche: temperatura, soleggiamento, precipitazioni, umidità, velocità del vento; caratterizzata da siccità, inondazione, canicola, tempesta, temporale, ondata di freddo o di calore, forte pioggia, nevicata, grandinata, e la cui intensità sia tale che questo evento distrugge o deteriora numerosi edifici di solida costruzione o le vie di accesso al comune di destinazione della prestazione assicurata.

Le definizioni dei termini comuni a tutte le garanzie figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all'inizio del contratto.

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

Nei limiti indicati nella Tabella delle garanzie, l'Assicuratore garantisce il versamento di un'indennità proporzionale al numero di giorni del pacchetto di Attività sportiva o di svago e sulla neve, qualora l'Assicurato debba interrompere la pratica dell'Attività sportiva o di svago e sulla neve assicurata con il presente contratto per uno dei seguenti eventi:

- il **rimpatrio per motivi di salute** dell'Assicurato, organizzato da Mondial Assistance o da un'altra società di assistenza,
- una **Malattia o un Incidente fisico dell'Assicurato** che gli impedisca di praticare l'Attività sportiva o di svago e sulla neve assicurata,
- uno degli eventi climatici eccezionali seguenti: tempesta, uragano, ciclone, che impedisca all'Assicurato di praticare l'attività prevista durante il soggiorno, purché l'interruzione dell'attività superi i 3 giorni consecutivi.
- **Mancato o eccessivo innevamento**, quando si verifica nelle stazioni situate a più di 1500 metri d'altitudine, tra il 3° sabato di dicembre e il 2° sabato di aprile, e comporta la chiusura di oltre i 2/3 delle piste da sci normalmente in servizio nel luogo di soggiorno, protrattosi per almeno 2 giorni consecutivi durante il soggiorno assicurato;
- **Evento climatico eccezionale** che comporti la chiusura di oltre i 2/3 delle piste da sci normalmente in servizio nel luogo di soggiorno, tra il 3° sabato di dicembre e il 2° sabato di aprile, nelle stazioni sciistiche situate a più di 1500 metri d'altitudine, e protrattosi per almeno 2 giorni consecutivi durante il soggiorno assicurato,
- **Smarrimento o furto dello skipass** durante il soggiorno assicurato.

2. IMPORTO E MODALITÀ D'INDENNIZZO

L'indennità è proporzionale al numero di giorni inutilizzati del pacchetto di Attività sportiva o di svago e sulla neve.

È dovuta a partire dal giorno successivo alla cessazione totale delle attività garantite.

Viene calcolata sulla base del prezzo totale per persona del pacchetto di Attività sportiva o di svago e sulla neve, entro il massimale indicato nella Tabella delle garanzie.

Nell'ambito della pratica di attività legate alla neve, gli skipass, i corsi di sci e il noleggio di materiale da sci sono considerati come una sola e unica attività. Le condizioni di indennizzo sono le seguenti:

• Per gli skipass:

L'Assicuratore rimborsa lo skipass, nei limiti fissati nella Tabella delle garanzie, in base al prorata temporis.

• Per i corsi di sci:

L'Assicuratore rimborsa, nei limiti fissati nella Tabella degli importi e delle garanzie, i corsi di sci assicurati e non utilizzati, a partire dal giorno stesso di uno degli eventi previsti dall'articolo 1. «Oggetto della garanzia».

Saranno dedotti dall'indennità: le spese di apertura pratica, le mance e il premio assicurativo.

- **Per il noleggio del materiale da sci:**

L'Assicuratore rimborsa il noleggio del materiale da sci, nei limiti fissati nella Tabella degli importi e delle garanzie, in base al prorata temporis.

Saranno dedotti dall'indennità: le spese di apertura pratica, le mance, il premio assicurativo, così come eventuali rimborsi o compensazioni concessi dall'Organismo o Intermediario presso il quale l'Assicurato ha acquistato il suo pacchetto di Attività sportiva o di svago e sulla neve.

3. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono escluse anche le conseguenze delle circostanze e degli eventi seguenti: **tutti gli eventi non contemplati dal capitolo 1. «Oggetto della garanzia».**

4. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

- 4.1. Prima dell'organizzazione del suo eventuale rientro, l'Assicurato deve rivolgersi a Mondial Assistance per ottenere il consenso preventivo all'Interruzione dell'Attività sportiva o di svago e sulle neve:



Per telefono 24 ore su 24 e 7 giorni su 7:

Per i soggiorni prenotati presso Pierre et Vacances:

- al n° 01 42 99 08 65
- o, l'Assicurato non è in Francia: al n° 33 1 42 99 08 65

Gli sarà quindi comunicato un numero di pratica.

- 4.2. In seguito, l'Assicurato deve presentare richiesta di rimborso delle prestazioni non utilizzate a causa di questa interruzione:



- **per e-mail a: remboursement.assistance@votreassistance.fr**

- **per posta all'indirizzo indicato all'articolo 9 «Indirizzo di invio dei documenti giustificativi da fornire in caso di sinistro» delle Disposizioni amministrative.**

- **oppure per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30 (fuso orario della Francia metropolitana): al n° 01 42 99 08 83 o al n° 33 1 42 99 08 83 se l'Assicurato non è in Francia**

5. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato le informazioni necessarie per effettuare la sua denuncia di Sinistro e spetterà all'Assicurato fornire all'Assicuratore tutti i documenti e le informazioni che consentano di giustificare la sua richiesta e di valutare l'ammontare del suo danno, in particolare:

EVENTI COPERTI DA GARANZIA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• IN OGNI CASO	<ul style="list-style-type: none">• La fattura del viaggio assicurato• la fattura del pacchetto di Attività sportiva o di svago e sulla neve (compresi, per la neve: i corsi, lo skipass e il noleggio del materiale da sci),• un estratto di identità bancaria,• il numero della pratica per la quale l'Assicurato ha ottenuto il consenso di Mondial Assistance a interrompere il soggiorno,• l'accertamento medico locale dell'incapacità a proseguire l'Attività sportiva o di svago e sulla neve oppure <ul style="list-style-type: none">• l'attestato di intervento di un altro assicuratore con indicazione del motivo dell'intervento,• dopo l'esame della pratica, qualsiasi altro documento giustificativo richiesto da Mondial Assistance.

RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA ALL'ESTERO (PASS INTEGRAL, PASS SERENITE E PASS MALIN)

DEFINIZIONI SPECIFICHE DI QUESTA GARANZIA:

DANNO FISICO: ogni attacco all'integrità fisica psichica subito incidentalmente da una persona, oltre a tutti i pregiudizi di natura pecuniaria che ne derivano.

RESPONSABILITÀ CIVILE: obbligo di risarcire le conseguenze di un danno causato a un Terzo da sé stessi o dalle persone di cui si è responsabili o dalle cose che si hanno in custodia.

TERZO: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione di:

- l'Assicurato stesso,
- i suoi familiari, cioè gli ascendenti, discendenti e collaterali dell'Assicurato fino al secondo grado,
- ogni persona che accompagna l'Assicurato in occasione del suo Viaggio.

Le definizioni dei termini comuni a tutte le garanzie figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all'inizio del contratto.

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce le conseguenze finanziarie della responsabilità civile in cui l'Assicurato potrebbe incorrere in occasione del suo Viaggio, in applicazione della legislazione o della giurisprudenza del paese in cui si trova, in ragione di Danni:

- fisici,
- materiali,
- immateriali, direttamente conseguenti a Danni fisici o materiali garantiti,

derivanti da un Incidente sopravvenuto nel corso della sua vita privata e causato a un Terzo da:

- un suo atto personale,
- un atto di persone di cui è responsabile,
- un atto delle cose o degli animali che ha in custodia.

2. SUSSIDIARIETÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è concessa all'Assicurato per i suoi Viaggi fuori dal paese in cui è domiciliato e unicamente nei paesi in cui non beneficia di un'assicurazione di Responsabilità civile altrimenti sottoscritta.

3. IMPORTI DELLE GARANZIE

Le garanzie sono concesse nel limite dei massimali indicati nella Tabella delle garanzie; resta inteso che:

- Il Limite per evento indicato nella Tabella delle garanzie costituisce l'importo massimo garantito per l'insieme dei danni inerenti a uno stesso evento: fisici, materiali e immateriali direttamente conseguenti,
- per ogni Sinistro resta comunque a carico dell'Assicurato una Franchigia, il cui importo è indicato nella Tabella delle garanzie.

4. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono escluse anche le conseguenze:

- 4.1. dei danni causati ai familiari dell'Assicurato, cioè agli ascendenti, discendenti e collaterali fino al secondo grado, nonché a ogni persona che accompagna l'Assicurato in occasione del suo Viaggio;
- 4.2. dei danni causati agli animali o agli oggetti che appartengono all'Assicurato o che gli sono stati affittati, prestati o affidati;
- 4.3. dei danni causati da:
 - ogni veicolo terrestre a motore rispondente alla definizione dell'articolo L 211-1 del Codice delle assicurazioni,
 - ogni veicolo terrestre costruito per essere agganciato a un veicolo terrestre a motore,
 - ogni apparecchio di navigazione aerea, marittima o fluviale;
- 4.4. dei danni derivanti dalla pratica della caccia, di tutti gli sport meccanici praticati con veicoli terrestri a motore, di tutti gli sport aerei, di tutti gli sport di scivolamento, nonché di uno dei seguenti sport: alpinismo a più di 3.000 m, immersioni subacquee con apparecchio autonomo, speleologia, paracadutismo;
- 4.5. dei danni causati a Terzi e risultanti dall'organizzazione, preparazione o partecipazione a competizioni organizzate sotto l'egida di una federazione sportiva, soggette ad autorizzazione amministrativa o ad un obbligo legale di assicurazione;
- 4.6. dei danni verificatisi nel corso dell'attività professionale dell'Assicurato o durante la sua partecipazione a un'attività organizzata da un'associazione rientrante nella legge del 1901, un'istituzione o una collettività;
- 4.7. della responsabilità contrattuale dell'Assicurato;
- 4.8. della responsabilità che l'Assicurato potrebbe avere in caso d'incendio, esplosione, implosione o allagamento.

Inoltre, non sono mai garantite le ammende e tutte le sanzioni pecuniarie che non costituiscono il risarcimento diretto di un Danno fisico o materiale e/o immateriale conseguente.

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE NEL TEMPO

Il funzionamento della garanzia nel tempo è precisato dalla legge n. 2003-706 del 1° agosto 2003.

La garanzia, attivata dal fatto dannoso, copre l'Assicurato per le conseguenze pecuniarie della sua responsabilità, purché il fatto dannoso si verifichi tra il momento dell'entrata in vigore iniziale della garanzia e la data di rescissione o scadenza della stessa, indipendentemente dalla data degli altri elementi costitutivi del Sinistro.

6. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato non deve accettare alcuna ammissione di responsabilità o transazione senza il consenso dell'Assicuratore. La confessione di un fatto materiale o l'esecuzione di un semplice dovere di assistenza non costituiscono un'ammissione di responsabilità.

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro cinque giorni lavorativi dalla data di presa conoscenza, salvo in caso fortuito o di forza maggiore, al seguente indirizzo:



- per e-mail al seguente indirizzo: responsabilite-civile@votreassistance.fr
- per posta all'indirizzo indicato all'articolo 9 «Indirizzo di invio dei documenti giustificativi da fornire in caso di sinistro» delle Disposizioni amministrative.
- per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30 (fuso orario della Francia metropolitana):
 - Dalla Francia al n° **01 42 99 02 66** o
 - Fuori dalla Francia al n° **00 33 1 42 99 02 66**
- o per fax al n. **01 42 99 81 98**

Superato tale termine, se l'Assicuratore si troverà a subire un danno in conseguenza di denuncia tardiva, l'Assicurato perderà ogni diritto all'indennità.

In caso di procedura intrapresa contro l'Assicurato, egli conferirà tutti i poteri all'Assicuratore per dirigere il processo ed esercitare ogni forma di ricorso al cospetto delle giurisdizioni civili o per associarlo alla sua difesa ed esercitare le possibilità di ricorso sugli interessi civili al cospetto delle giurisdizioni penali.

L'Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore, nel momento stesso della ricezione, tutte le convocazioni, le citazioni, gli atti extragiudiziari e i documenti procedurali che gli sono inviati o notificati.

In caso di ritardo nella trasmissione di tali documenti, l'Assicuratore potrà esigere dall'Assicurato un'indennità proporzionale al danno subito (articolo L 113-11 del Codice delle assicurazioni).

Se l'Assicurato non ottempererà ai suoi obblighi successivamente al Sinistro, l'Assicuratore procederà all'indennizzo dei Terzi lesi o dei loro Aventi diritto, ma potrà agire contro l'Assicurato per recuperare le somme versate.

7. DISPOSIZIONI PREVISTE IN CASO DI ATTRIBUZIONE DI UNA RENDITA A UNA VITTIMA MEDIANTE DECISIONE GIUDIZIARIA

Se viene disposta un'acquisizione di titoli a garanzia del versamento di una rendita, l'Assicuratore costituisce tale garanzia per l'ammontare da esso preso in carico.

Se non viene disposta alcuna garanzia, il valore della rendita in capitale viene calcolato in base alle regole applicabili per il calcolo della riserva matematica di tale rendita. Se questo valore è inferiore all'importo della garanzia dell'Assicuratore, la rendita è interamente a suo carico. Se è superiore, resta a carico dell'Assicuratore solo la parte di rendita corrispondente, in capitale, all'importo della sua garanzia.

8. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato le informazioni necessarie per consentirgli di aprire una pratica. Spetterà all'Assicurato fornire all'Assicuratore tutti i documenti e le informazioni che consentano di giustificare la sua richiesta e di valutare l'ammontare del suo danno, in particolare:

DANNI CAUSATI ALLA VITTIMA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
• IN OGNI CASO	<ul style="list-style-type: none">• scheda di iscrizione al Viaggio,• lettera di rifiuto redatta dall'assicuratore principale di Responsabilità Civile dell'Assicurato (assicuratore multirischi casa).

RESPONSABILITÀ CIVILE VILLEGGIATURA (PASS INTEGRAL E PASS MALIN)

DEFINIZIONI SPECIFICHE DI QUESTA GARANZIA:

DANNO FISICO: ogni attacco all'integrità fisica o psichica subito incidentalmente da una persona, oltre a tutti i pregiudizi di natura pecuniaria che ne derivano.

RESPONSABILITÀ CIVILE: obbligo di risarcire le conseguenze di un danno causato a un Terzo da sé stessi o dalle persone di cui si è responsabili o dalle cose che si hanno in custodia.

VILLEGGIATURA: appartamento, casa privata, bungalow o casa mobile fissa o terreno da campeggio, occupato temporaneamente dall'Assicurato e/o dai suoi accompagnatori, nell'ambito del Viaggio.

TERZO: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione di:

- l'Assicurato stesso,
- i suoi familiari, cioè gli ascendenti, discendenti e collaterali dell'Assicurato fino al secondo grado,
- ogni persona che occupa la Villeggiatura in qualità di Assicurato.

Le definizioni dei termini comuni a tutte le garanzie figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all'inizio del contratto.

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce le conseguenze finanziarie della Responsabilità civile in cui l'Assicurato potrebbe incorrere in qualità di occupante della Villeggiatura assicurata, in ragione di Danni:

- fisici,
- materiali,
- immateriali, direttamente conseguenti a Danni fisici o materiali garantiti,

causati a un Terzo e derivanti da:

- un incendio, un'esplosione, un'implosione,
- un allagamento,

aventi origine negli edifici occupati temporaneamente.

2. SUSSIDIARIETÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è concessa all'Assicurato unicamente nei paesi in cui non beneficia di un'assicurazione di Responsabilità civile altrimenti sottoscritta.

3. IMPORTI DELLE GARANZIE

Le garanzie sono concesse nel limite dei massimali indicati nella Tabella delle garanzie; resta inteso che:

- Il Limite per evento indicato nella Tabella delle garanzie costituisce l'importo massimo garantito per l'insieme dei Danni inerenti a uno stesso evento, ovvero fisici, materiali e immateriali direttamente conseguenti,
- per ogni Sinistro resta comunque a carico dell'Assicurato una Franchigia, il cui importo è indicato nella Tabella delle garanzie.

4. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono escluse anche le conseguenze:

- 4.1. dei danni causati ai familiari dell'Assicurato, cioè ai suoi ascendenti, discendenti e collaterali fino al secondo grado, nonché a ogni persona che occupa la Villeggiatura in qualità di Assicurato;
- 4.2. dei danni causati agli animali o ai beni mobili che appartengono all'Assicurato o che gli sono stati affittati, prestati o affidati, ad esclusione dei beni mobili appartenenti al locatore della Villeggiatura;
- 4.3. dei danni causati da:
 - ogni veicolo terrestre a motore rispondente alla definizione dell'articolo L 211-1 del Codice delle assicurazioni,
 - ogni veicolo terrestre costruito per essere agganciato a un veicolo terrestre a motore,
 - ogni apparecchio di navigazione aerea, marittima o fluviale;
- 4.4. dei danni verificatisi nel corso dell'attività professionale dell'Assicurato o durante la sua partecipazione a un'attività organizzata da un'associazione rientrante nella legge del 1901, un'istituzione o una collettività;
- 4.5. della responsabilità contrattuale dell'Assicurato, tranne nei confronti del locatore della Villeggiatura;
- 4.6. dei danni causati da persone che occupano occasionalmente la Villeggiatura;

Inoltre, non sono mai garantite le ammende e tutte le sanzioni pecuniarie che non costituiscono il risarcimento diretto di un Danno fisico o materiale e/o immateriale direttamente conseguente.

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE NEL TEMPO

Il funzionamento della garanzia nel tempo è precisato dalla legge n. 2003-706 del 1° agosto 2003.

La garanzia, attivata dal fatto dannoso, copre l'Assicurato per le conseguenze pecuniarie della sua Responsabilità civile, purché il fatto dannoso si verifichi tra il momento dell'entrata in vigore della garanzia e la data di rescissione o scadenza della stessa, indipendentemente dalla data degli altri elementi costitutivi del Sinistro.

6. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato non deve accettare alcuna ammissione di responsabilità o transazione senza il consenso dell'Assicuratore. La confessione di un fatto materiale o l'esecuzione di un semplice dovere di assistenza non costituiscono un'ammissione di responsabilità.

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore, per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di presa conoscenza, salvo in caso fortuito o di forza maggiore:



- per e-mail al seguente indirizzo: responsabilite-civile@votreassistance.fr
- per posta all'indirizzo indicato all'articolo 9 «Indirizzo di invio dei documenti giustificativi da fornire in caso di sinistro» delle Disposizioni amministrative.
- per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30 (fuso orario della Francia metropolitana):
 - Dalla Francia al n° **01 42 99 02 66** o
 - Fuori dalla Francia al n° **00 33 1 42 99 02 66**
- o per fax al n. **01 42 99 81 98**

Superato tale termine, se l'Assicuratore si troverà a subire un danno in conseguenza di denuncia tardiva, l'Assicurato perderà ogni diritto all'indennità.

In caso di procedura intrapresa contro l'Assicurato, egli conferirà tutti i poteri all'Assicuratore per dirigere il processo ed esercitare ogni forma di ricorso al cospetto delle giurisdizioni civili o per associarlo alla sua difesa ed esercitare le possibilità di ricorso sugli interessi civili al cospetto delle giurisdizioni penali.

L'Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore, nel momento stesso della ricezione, tutte le convocazioni, le citazioni, gli atti extragiudiziari e i documenti procedurali che gli sono inviati o notificati.

In caso di ritardo nella trasmissione di tali documenti, l'Assicuratore potrà esigere dall'Assicurato un'indennità proporzionale al danno subito (articolo L 113-11 del Codice delle assicurazioni).

Se l'Assicurato non ottempererà ai suoi obblighi successivamente al Sinistro, l'Assicuratore procederà all'indennizzo dei Terzi lesi o dei loro Aventi diritto, ma potrà agire contro l'Assicurato per recuperare le somme versate.

7. DISPOSIZIONI PREVISTE IN CASO DI ATTRIBUZIONE DI UNA RENDITA A UNA VITTIMA MEDIANTE DECISIONE GIUDIZIARIA

Se viene disposta un'acquisizione di titoli a garanzia del versamento di una rendita, l'Assicuratore costituisce tale garanzia per l'ammontare da esso preso in carico.

Se non viene disposta alcuna garanzia, il valore della rendita in capitale viene calcolato in base alle regole applicabili per il calcolo della riserva matematica di tale rendita. Se questo valore è inferiore all'importo della garanzia, la rendita è interamente a carico dell'Assicuratore. Se è superiore, resta a carico dell'Assicuratore solo la parte di rendita corrispondente, in capitale, all'importo della sua garanzia.

8. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato le informazioni necessarie per consentirgli di aprire una pratica. Spetterà all'Assicurato fornire all'Assicuratore tutti i documenti e le informazioni che consentano di giustificare la sua richiesta e di valutare l'ammontare del suo danno, in particolare:

DANNI CAUSATI ALLA VITTIMA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• IN OGNI CASO	<ul style="list-style-type: none">• il contratto di locazione o prenotazione della Villeggiatura,• lettera di rifiuto redatta dall'assicuratore principale di Responsabilità Civile dell'Assicurato (assicuratore multirischi casa).

RESPONSABILITÀ CIVILE SPORT O SVAGO E NEVE (PASS INTEGRAL E PASS MALIN)

DEFINIZIONI SPECIFICHE DI QUESTA GARANZIA:

DANNO FISICO: ogni attacco all'integrità fisica o psichica subito incidentalmente da una persona, oltre a tutti i pregiudizi di natura pecuniaria che ne derivano.

RESPONSABILITÀ CIVILE: obbligo di risarcire le conseguenze di un danno causato a un Terzo da sé stessi o dalle persone di cui si è responsabili o dalle cose che si hanno in custodia.

TERZO: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione di:

- l'Assicurato stesso,
- i suoi familiari, cioè gli ascendenti, discendenti e collaterali dell'Assicurato fino al secondo grado,
- le persone indicate insieme all'Assicurato sullo stesso contratto della prestazione assicurata.

Le definizioni dei termini comuni a tutte le garanzie figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all'inizio del contratto.

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce le conseguenze finanziarie della Responsabilità civile in cui l'Assicurato potrebbe incorrere in occasione della pratica di un'Attività sportiva o di svago e sulla neve, in ragione di Danni:

- fisici,
- materiali,
- immateriali, direttamente conseguenti a Danni fisici o materiali garantiti,

derivanti da un Incidente sopravvenuto durante Attività sportive o di svago e causato a un Terzo da:

- un suo atto personale,
- un atto delle cose o degli animali che ha in custodia.

2. SUSSIDIARIETÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è concessa all'Assicurato durante la pratica dell'Attività sportiva o di svago e sulla neve, purché questa attività non sia coperta da un altro contratto di assicurazione.

3. IMPORTI DELLE GARANZIE

Le garanzie sono concesse nel limite dei massimali indicati nella Tabella delle garanzie; resta inteso che:

- Il Limite per evento indicato nella Tabella delle garanzie costituisce l'importo massimo garantito per l'insieme dei Danni inerenti a uno stesso evento, ovvero fisici, materiali e immateriali direttamente conseguenti,
- per ogni Sinistro resta comunque a carico dell'Assicurato una Franchigia, il cui importo è indicato nella Tabella delle garanzie.

4. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono escluse anche le conseguenze:

- 4.1. dei danni causati ai familiari dell'Assicurato, cioè ai suoi ascendenti, discendenti e collaterali fino al secondo grado, nonché a ogni persona indicata nella stessa scheda di iscrizione dell'Assicurato ;
- 4.2. dei danni causati agli animali o agli oggetti che appartengono all'Assicurato o che gli sono stati affittati, prestati o affidati;
- 4.3. dei danni causati da:
 - ogni veicolo terrestre a motore rispondente alla definizione dell'articolo L 211-1 del Codice delle assicurazioni,
 - ogni veicolo terrestre costruito per essere agganciato a un veicolo terrestre a motore,
 - ogni apparecchio di navigazione aerea, marittima o fluviale;
- 4.4. dei danni derivanti dalla pratica della caccia, di tutti gli sport meccanici praticati con veicoli terrestri a motore, di tutti gli sport aerei;
- 4.5. dei danni causati a Terzi e risultanti dall'organizzazione o preparazione di, o dalla partecipazione a, competizioni organizzate sotto l'egida di una federazione sportiva, soggette ad autorizzazione amministrativa o a un obbligo legale di assicurazione;
- 4.6. dei danni verificatisi nel corso dell'attività professionale dell'Assicurato o durante la sua partecipazione a un'attività organizzata da un'associazione rientrante nella legge del 1901, un'istituzione o una collettività;
- 4.7. della responsabilità contrattuale dell'Assicurato;
- 4.8. della responsabilità che l'Assicurato potrebbe avere in caso d'incendio, esplosione, implosione o allagamento.

Inoltre, non sono mai garantite le ammende e tutte le sanzioni pecuniarie che non costituiscono il risarcimento diretto di un Danno fisico o materiale e/o immateriale direttamente conseguente.

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE NEL TEMPO

Il funzionamento della garanzia nel tempo è precisato dalla legge n. 2003-706 del 1° agosto 2003.

La garanzia, attivata dal fatto dannoso, copre l'Assicurato per le conseguenze pecuniarie della sua Responsabilità civile, purché il fatto dannoso si verifichi tra il momento dell'entrata in vigore iniziale della garanzia e la data di rescissione o scadenza della stessa, indipendentemente dalla data degli altri elementi costitutivi del Sinistro.

6. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato non deve accettare alcuna ammissione di responsabilità o transazione senza il consenso dell'Assicuratore. La confessione di un fatto materiale o l'esecuzione di un semplice dovere di assistenza non costituiscono un'ammissione di responsabilità.

L'Assicurato deve avvisare l'Assicuratore, per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di presa conoscenza, salvo in caso fortuito o di forza maggiore:



- per e-mail al seguente indirizzo: responsabilite-civile@votreassistance.fr
- per posta all'indirizzo indicato all'articolo 9 «Indirizzo di invio dei documenti giustificativi da fornire in caso di sinistro» delle Disposizioni amministrative.
- per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:30 (fuso orario della Francia metropolitana):
 - Dalla Francia al n° **01 42 99 02 66** o
 - Fuori dalla Francia al n° **00 33 1 42 99 02 66**
- o per fax al n. **01 42 99 81 98**

Superato tale termine, se l'Assicuratore si troverà a subire un danno in conseguenza di denuncia tardiva, l'Assicurato perderà ogni diritto all'indennità.

In caso di procedura intrapresa contro l'Assicurato, egli conferirà tutti i poteri all'Assicuratore per dirigere il processo ed esercitare ogni forma di ricorso al cospetto delle giurisdizioni civili o per associarlo alla sua difesa ed esercitare le possibilità di ricorso sugli interessi civili al cospetto delle giurisdizioni penali.

L'Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore, nel momento stesso della ricezione, tutte le convocazioni, le citazioni, gli atti extragiudiziali e i documenti procedurali che gli sono inviati o notificati.

In caso di ritardo nella trasmissione di tali documenti, l'Assicuratore potrà esigere dall'Assicurato un'indennità proporzionale al danno da esso subito (articolo L 113-11 del Codice delle assicurazioni).

Se l'Assicurato non ottempererà ai suoi obblighi successivamente al Sinistro, l'Assicuratore procederà all'indennizzo dei Terzi lesi o dei loro Avari diritti, ma potrà agire contro l'Assicurato per recuperare le somme versate.

7. DISPOSIZIONI PREVISTE IN CASO DI ATTRIBUZIONE DI UNA RENDITA A UNA VITTIMA MEDIANTE DECISIONE GIUDIZIARIA

Se viene disposta un'acquisizione di titoli a garanzia del versamento di una rendita, l'Assicuratore costituisce tale garanzia per l'ammontare da esso preso in carico.

Se non viene disposta alcuna garanzia, il valore della rendita in capitale viene calcolato in base alle regole applicabili per il calcolo della riserva matematica di tale rendita. Se questo valore è inferiore all'importo della garanzia, la rendita è interamente a carico dell'Assicuratore. Se è superiore, resta a suo carico solo la parte di rendita corrispondente, in capitale, all'importo della garanzia.

8. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato le informazioni necessarie per consentirgli di aprire una pratica. Spetterà all'Assicurato fornire all'Assicuratore tutti i documenti e le informazioni che consentano di giustificare la sua richiesta e di valutare l'ammontare del suo danno, in particolare:

DANNI CAUSATI ALLA VITTIMA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• IN OGNI CASO	<ul style="list-style-type: none">• la scheda di iscrizione all'Attività sportiva o di svago e sulla neve,• la lettera di rifiuto redatta dall'assicuratore principale di Responsabilità Civile dell'Assicurato (assicuratore multirischio casa).

SOS OGGETTO DIMENTICATO (PASS INTEGRAL)

DEFINIZIONI SPECIFICHE DI QUESTA GARANZIA:

OGGETTI DIMENTICATI: oggetti o indumenti appartenenti all'Assicurato dimenticati al Domicilio dell'Assicurato.

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Assicuratore rimborsa le spese di invio di un Oggetto dimenticato, entro i massimali indicati nella Tabella delle garanzie.

2. DANNO COPERTO DA GARANZIA

Se l'Assicurato ha dimenticato un oggetto personale al suo Domicilio, l'Assicuratore rimborsa all'Assicurato le spese di invio (fuori assicurazione), in plico espresso (recapito in 24 ore), dal luogo ove è l'oggetto stato dimenticato al luogo in cui si trova l'Assicurato, per consentirgli di recuperare l'Oggetto dimenticato.

L'Assicuratore non può essere considerato responsabile:

- delle tempistiche imputabili agli organismi di trasporto utilizzati per la consegna dell'Oggetto dimenticato;
- della rottura, smarrimento, danneggiamento o furto dell'Oggetto dimenticato durante l'invio;
- delle conseguenze dovute alla natura dell'Oggetto dimenticato;
- se i doganieri nazionali o internazionali si oppongono a questa spedizione.

3. AMMONTARE DELLA GARANZIA

La garanzia è concessa previa presentazione della fattura originale di invio dell'Oggetto dimenticato ed entro i massimali indicati nella Tabella delle garanzie.

4. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono esclusi dalla garanzia i seguenti oggetti:

- 4.1. titoli di credito, banconote e monete, assegni, carte di pagamento, titoli negoziabili, metalli preziosi, gioielli, pietre preziose, perle fini, documenti di identità e ogni altro oggetto di valore.
- 4.2. oggetti o effetti il cui trasporto costituisca un'operazione commerciale e quelli destinati alla vendita.
- 4.3. materiali pericolosi, armi di qualsiasi categoria e relative munizioni,
- 4.4. dispositivi a motore, accessori di automobili, materiale di giardinaggio, attrezzi, oggetti contenenti liquidi, arredi, elettrodomestici, apparecchi informatici e accessori, materiale hi-fi, strumenti musicali.
- 4.5. derrate deperibili e animali vivi
- 4.6. bevande alcoliche e analcoliche, droghe o stupefacenti od ogni altra sostanza illecita
- 4.7. ogni oggetto non conforme o non rispondente alla regolamentazione vigente nel paese o nei paesi visitati.

5. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI OGGETTO DIMENTICATO

Deve:

- organizzare da sé, dal suo Domicilio, l'invio verso il suo luogo di Soggiorno,
- adottare tutte le misure volte a mettere in sicurezza l'oggetto;
- denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro trenta giorni lavorativi dalla data di invio, salvo in caso fortuito o di forza maggiore.



Per facilitare la denuncia e ottimizzare il disbrigo della pratica, si raccomanda di denunciare il sinistro dal seguente sito internet: <https://indemnisation.mondial-assistance.fr>

Un codice di accesso riservato consente di seguire l'andamento della pratica 24 ore su 24.

L'Assicurato può anche contattare l'Assicuratore per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (fuso orario della Francia metropolitana):

- Per i soggiorni prenotati presso Pierre et Vacances:
 - al n. 01 42 99 08 92
 - se l'Assicurato non è in Francia: al n. 33 1 42 99 08 92

Superato questo termine, l'Assicurato perde ogni diritto al rimborso.

6. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE

L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato i documenti giustificativi che consentono il rimborso delle spese di invio entro i massimali indicati nella Tabella delle garanzie.

EVENTI COPERTI DA GARANZIA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• in caso di dimenticanza di un oggetto personale:	<ul style="list-style-type: none">• la fattura originale delle spese di invio emessa dall'organismo di trasporto utilizzato per la consegna dell'Oggetto dimenticato

RITORNO SERENO (PASS INTEGRAL)

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

Per facilitare e preparare serenamente il rientro al Domicilio dell'Assicurato, l'Assicuratore mette in contatto l'Assicurato con i fornitori per l'organizzazione dei seguenti servizi:

- consegna della spesa domestica,
- pulizia domestica,
- stiratura,
- giardinaggio.

2. DANNO COPERTO DA GARANZIA

Per aiutare l'Assicurato a organizzare il suo rientro al Domicilio, l'Assicuratore mette in contatto l'Assicurato con la sua rete di fornitori, compatibilmente con le disponibilità locali, per i servizi di assistenza a Domicilio indicati nell'oggetto della garanzia.

Questa garanzia può essere applicata durante il Viaggio dell'Assicurato e fino al rientro al suo Domicilio.

Questa garanzia si applica unicamente in Francia metropolitana.

In ogni caso, le spese sostenute restano a carico dell'Assicurato.

3. AMMONTARE DELLA GARANZIA

I servizi organizzati nell'ambito di questa garanzia restano a carico dell'Assicurato.

4. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

L'Assicurato deve contattare Mondial Assistance:



- per telefono per telefono al n. 01 40 25 15 49
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 18 (fuso orario della Francia metropolitana)

L'Assicurato sarà contattato dal Fornitore dei Servizi alla Persona entro un termine massimo di 48 ore (giorni lavorativi) successive alla sua richiesta.

5. LIMITI DI INTERVENTO DELL'ASSICURATORE

L'Assicuratore interviene nell'ambito delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali.

Questa garanzia è subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità amministrative competenti.

D'altra parte, l'Assicuratore non può essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi concordati, se imputabili a cause di forza maggiore o ad eventi quali scioperi, sommosse, moti popolari, restrizioni alla libera circolazione di beni e persone, sabotaggio, terrorismo, guerra civile o internazionale, conseguenze degli effetti di una fonte di radioattività, Catastrofi naturali o ad ogni altro caso fortuito.

Analogamente, l'Assicuratore non può essere ritenuto responsabile della cattiva esecuzione o del mancato intervento dei fornitori incaricati dei servizi che costituiscono l'oggetto della garanzia.

ROTTURA DI MATERIALE SPORTIVO O DI SVAGO E DA NEVE (PASS INTEGRAL)

DEFINIZIONI SPECIFICHE DI QUESTA GARANZIA:

ROTTURA ACCIDENTALE: ogni deterioramento, distruzione o sparizione accidentale di un bene.

VETUSTÀ: svalutazione di un bene causata dal tempo, dall'uso o dalle sue condizioni di manutenzione alla data del Sinistro. Salvo disposizione contraria nel contratto, la Vetustà applicata per il calcolo dell'indennizzo dovuto è pari all'1% mensile, entro il limite dell'80% del prezzo iniziale di acquisto.

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

Entro il limite dell'importo e dei motivi indicati nella Tabella degli importi e delle garanzie e delle franchigie, l'Assicuratore offre una garanzia contro la rottura accidentale di beni (materiali, attrezzature e indumenti specifici) esclusivamente destinati alla pratica di uno sport e appartenenti o noleggiati all'Assicurato.

2. AMMONTARE DELLA GARANZIA

L'indennità si calcola sulla base del documento d'acquisto originale presentato dall'Assicurato o, in sua mancanza, del valore sostitutivo di oggetti di pari natura, dedotta la Vetustà ed entro i massimali indicati nella Tabella delle garanzie.

In ogni caso, l'indennità dovuta viene stimata di comune accordo e non può mai eccedere l'importo del danno subito, né tenere conto dei Danni immateriali conseguenti, come le spese di trasporto, le spese telefoniche,

3. ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono esclusi anche:

- 3.1. i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti o altri cataclismi, inondazioni, a meno che tali eventi non siano dichiarati catastrofi naturali per decreto interministeriale;
- 3.2. le conseguenze di un utilizzo non conforme alle prescrizioni del produttore;
- 3.3. i danni occorsi al materiale assicurato durante la sua riparazione, manutenzione o rimessa a nuovo;
- 3.4. i danni derivanti da un vizio proprio del materiale assicurato o dalla sua normale usura;
- 3.5. i danni derivanti dalla negligenza dell'Assicurato;
- 3.6. i deterioramenti risultanti da scalfitture, righe, strappi o macchie;
- 3.7. i furti commessi dalle persone assicurate o dai familiari dell'Assicurato (ascendenti, discendenti, coniuge) ovvero commessi, con la loro complicità, dal personale dell'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni;
- 3.8. i danni derivanti dallo smarrimento o dalla dimenticanza del materiale;
- 3.9. i danni dovuti agli incidenti dei fumatori;
- 3.10. veicoli terrestri a motore e i loro accessori, le roulotte e i rimorchi;
- 3.11. gli astucci, custodie, sacche, borse o fodere contenenti il materiale per lo sport o il tempo libero;
- 3.12. i telefoni cellulari;
- 3.13. gli occhiali (lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni tipo;
- 3.14. il materiale informatico.

4. COSA DEVE FARE L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- **In caso di distruzione totale o parziale:** far constatare i danni, per iscritto, da un'autorità competente o dal responsabile; in caso di impossibilità, da un testimone.
- **In caso di distruzione parziale o totale ad opera di un'impresa di trasporto:** far redigere tassativamente una constatazione dal personale qualificato dell'impresa.

In ogni caso, deve:

- adottare tutte le misure volte a limitare le conseguenze del Sinistro;
- **denunciare il Sinistro all'Assicuratore**, con lettera raccomandata, entro cinque giorni lavorativi dalla data di presa conoscenza, salvo in caso fortuito o di forza maggiore.

In caso di inosservanza del termine per la denuncia, se l'Assicuratore si troverà a subire un danno a causa di denuncia tardiva, l'Assicurato perderà ogni diritto all'indennità;

- contattare l'Assicuratore:



Per facilitare la denuncia e ottimizzare il disbrigo della pratica, si raccomanda di denunciare il sinistro dal seguente sito internet: <https://indemnisation.mondial-assistance.fr>

Un codice di accesso riservato consente di seguire l'andamento della pratica 24 ore su 24.

L'Assicurato può anche contattare l'Assicuratore per telefono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (fuso orario della Francia metropolitana):

- Per i soggiorni prenotati presso Pierre et Vacances:
 - al n. 01 42 99 08 92
 - se l'Assicurato non è in Francia: al n. 33 1 42 99 08 92

L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato le informazioni necessarie per consentirgli di aprire una pratica e, in seguito, quest'ultimo dovrà inviare all'Assicuratore i documenti che giustificano la sua richiesta, in particolare:

EVENTI COPERTI DA GARANZIA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
<ul style="list-style-type: none">• IN OGNI CASO	<ul style="list-style-type: none">• la conferma della prenotazione del Viaggio,• un estratto di identità bancaria,• dopo l'esame della pratica, qualsiasi altro documento giustificativo richiesto da Mondial Assistance

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1. TESTI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO E UBICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

Il presente contratto è disciplinato dal Codice delle assicurazioni, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari.

Le Condizioni Generali sono redatte in lingua francese.

Poiché queste transazioni avvengono via Internet, lo spazio virtuale costituito dalle pagine web dei siti del Sottoscrittore è considerato come situato nello spazio francese, pertanto le sottoscrizioni effettuate al suo interno sono ubicate in Francia, ferma restando la tutela garantita al consumatore dalla legge del paese in cui egli ha la sua residenza abituale.

In caso di controversia relativa a questa sottoscrizione, si applica il diritto francese, salvo eventuali disposizioni più favorevoli del paese in cui l'Assicurato ha la sua residenza abituale.

2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE DELLE GARANZIE

Per il PASS INTEGRAL: Il contratto deve essere sottoscritto lo stesso giorno della prenotazione

Per il PASS MALIN: Il contratto può essere sottoscritto fino all'inizio delle prestazioni assicurate.

Le garanzie entrano in vigore:

- **per la garanzia «Annullamento o Modifica»** : il giorno successivo al pagamento del premio alle ore 0:00.

La garanzia cessa dall'inizio delle prestazioni assicurate;

- **per tutte le altre garanzie:** alle ore 0:00 del giorno di Partenza indicato nelle Condizioni Particolari e comunque non prima del pagamento del premio.

Le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno di ritorno indicato nelle Condizioni Particolari.

La garanzia «Annullamento» non è cumulabile con le altre garanzie.

3. FACOLTÀ DI RINUNCIA

L'Assicurato può avvalersi di una facoltà di rinuncia definita dagli articoli L 112-2-1 e L112-10 del Codice delle assicurazioni, in seguito alla sottoscrizione di un contratto di assicurazione, nei casi previsti di seguito:

a. Sovrassicurazione

In conformità delle disposizioni dell'articolo L112-10 del Codice delle assicurazioni, l'Assicurato che sottoscrive per finalità non professionali un contratto di assicurazione a integrazione di un bene o servizio venduto da un intermediario, se dimostra l'esistenza di una garanzia precedente per uno dei rischi coperti dal presente contratto, può rinunciare al suddetto contratto, senza spese o penali, fintantoché non viene integralmente eseguito o l'Assicurato non invochi alcuna garanzia. Questa rinuncia deve intervenire entro un termine di quattordici (14) giorni di calendario a partire dalla conclusione del presente contratto.

b. Vendite a distanza

In conformità dell'articolo L112-2-1 del Codice delle assicurazioni, si applica un diritto di rinuncia alle polizze di assicurazione stipulate a distanza, in particolare vendute in linea, senza la presenza fisica simultanea delle parti contraenti, ovvero senza la vendita a domicilio o fuori dalla sede abituale del venditore.

Questo diritto di rinuncia non si applica ai contratti di assicurazione di viaggio o di bagaglio o a polizze di assicurazione analoghe a breve termine, di durata inferiore a un (1) mese.

c. Modalità di esercizio della rinuncia

Se il contratto di assicurazione è ammesso alla facilità di rinuncia alle condizioni definite di seguito, l'Assicurato può esercitare questa facoltà indirizzando una lettera di rinuncia debitamente compilata, datata e firmata, entro il termine di quattordici (14) giorni di calendario a partire dalla data di conclusione del presente contratto, a: PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS che gli ha venduto il contratto di assicurazione:

- di **propria mano con rilascio di ricevuta**,
- ovvero **per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno**, all'indirizzo seguente:

PV-CP DISTRIBUTION
Service clients
L'Artois – Espace Pont de Flandre
11, rue de Cambrai (75947) Paris Cedex 19 - Francia

L'Assicurato, se lo desidera, può utilizzare il seguente modello di lettera di rinuncia:

«Io sottoscritto/a, cognome, nome, data e luogo di nascita – desidero rinunciare alle garanzie del contratto di assicurazione n. ... che ho sottoscritto presso AWP P&C il ... (data).

Redatto a... (località). Il... (data) e firma: ...».

Nell'ambito di una rinuncia per motivi di sovrassicurazione, l'Assicurato deve accompagnare la sua richiesta con un documento giustificativo dell'esistenza di un contratto di assicurazione in corso che copra rischi simili a quelli previsti dal presente contratto.

Se l'Assicurato esercita questa facoltà, il contratto sarà rescisso fin dalla data di entrata in vigore. Il premio corrispondente sarà rimborsato all'Assicurato entro i trenta (30) giorni successivi alla data di ricevimento della sua richiesta di rinuncia.

Il diritto di rinuncia non può essere esercitato se l'Assicurato si è avvalso delle garanzie del presente contratto di assicurazione nell'ambito di un Sinistro denunciato durante il termine di quattordici (14) giorni di calendario; di conseguenza non sarà effettuato alcun rimborso di premio.

4. ASSICURAZIONI CUMULATIVE

Se l'Assicurato è coperto per le stesse garanzie presso altri assicuratori, dovete informare l'Assicuratore di tale circostanza e comunicargli i loro recapiti e l'estensione di tali garanzie, conformemente all'articolo L 121-4 del Codice delle assicurazioni.

L'Assicurato potrà ottenere il risarcimento dei suoi danni rivolgendosi all'assicuratore di sua scelta.

5. SURROGA NEI DIRITTI E NELLE AZIONI DELL'ASSICURATO

A titolo di contropartita per il pagamento dell'indennità ed entro il limite dell'importo di quest'ultima, l'Assicuratore diventerà beneficiario dei diritti ed azioni spettanti all'Assicurato contro ogni responsabile del Sinistro, conformemente all'articolo L 121-12 del Codice delle assicurazioni.

Se, a causa dell'Assicurato, l'Assicuratore sarà impossibilitato ad esercitare tale azione, potrà ritenersi sollevato del tutto o in parte dai suoi obblighi nei confronti dell'Assicurato.

6. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE

• Ogni reticenza o falsa dichiarazione intenzionale da parte dell'Assicurato nella dichiarazione del rischio è sanzionata dalla nullità del contratto, alle condizioni previste dall'articolo L 113-8 del Codice delle assicurazioni.

• L'omissione o la dichiarazione inesatta da parte dell'Assicurato, la cui malafede non sia accertata, è sanzionata alle condizioni previste dall'articolo L 113-9 del Codice delle assicurazioni:

- se è constatata prima di ogni Sinistro: l'Assicuratore ha il diritto di mantenere il contratto applicando un incremento di premio, ovvero di rescindere il contratto entro dieci giorni a mezzo lettera raccomandata, rimborsando la parte di premio riscosso in eccesso.
- se la constatazione avviene solo dopo il Sinistro: l'Assicuratore può ridurre l'indennità in proporzione all'importo del premio pagato, rispetto all'importo del premio eventualmente dovuto se il rischio fosse stato completamente ed esattamente dichiarato.

7. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE INTENZIONALE DA PARTE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO

Ogni forma di frode, reticenza o falsa dichiarazione intenzionale da parte dell'Assicurato in merito alle circostanze o alle conseguenze di un Sinistro comporta la perdita di tutti i diritti a prestazioni o indennità per tale Sinistro.

8. PRESCRIZIONE

Le disposizioni relative alla prescrizione delle azioni derivanti dal presente contratto di assicurazione sono stabilite dagli articoli da L 114-1 a L 114-3 del Codice delle assicurazioni, riprodotti di seguito:

• **Articolo L114-1 del Codice delle assicurazioni**

«Tutte le azioni derivanti dal contratto di assicurazione sono **soggette a un termine di prescrizione di due anni**, decorrenti dall'evento che le ha originate.

Tuttavia, questo termine decorre esclusivamente:

1. In caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta circa il rischio corso, a partire dal giorno in cui l'Assicuratore ne ha avuto conoscenza;
 2. In caso di sinistro, a partire dal giorno in cui gli interessati ne hanno avuto conoscenza, purché dimostrino di averlo ignorato fino a quel momento.
- Quando l'azione dell'Assicurato contro l'Assicuratore è dovuta al ricorso di un soggetto terzo, il termine di prescrizione decorre esclusivamente dal giorno in cui il soggetto terzo ha avviato una procedura contro l'Assicurato o è stato indennizzato da quest'ultimo.

La prescrizione è portata a dieci anni nei contratti di assicurazione sulla vita qualora il beneficiario sia una persona diversa dal sottoscrittore e, nei contratti di assicurazione contro gli incidenti nei confronti di persone, qualora i beneficiari siano i successori legali dell'Assicurato deceduto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita, ferme restando le disposizioni del 2° comma, le azioni del beneficiario si prescrivono al più tardi dopo trenta anni dal decesso dell'Assicurato.»

• **Articolo L114-2 del Codice delle assicurazioni**

«La prescrizione viene interrotta da una delle cause ordinarie di interruzione della prescrizione e dalla designazione di esperti a seguito di un sinistro. L'interruzione della prescrizione dell'azione può anche risultare dall'invio da parte dell'Assicuratore di una raccomandata A/R all'Assicurato relativamente all'azione inerente al pagamento del premio e da parte dell'Assicurato all'Assicuratore relativamente al pagamento dell'indennità.»

• **Articolo L114-3 del Codice delle assicurazioni**

«In deroga all'articolo 2254 del Codice civile francese, le parti del contratto di assicurazione non possono, neppure di comune accordo, né modificare la durata della prescrizione né aggiungere cause di sospensione o di interruzione.»

Informazioni complementari:

Le cause ordinarie di interruzione della prescrizione sono elencate all'articolo 2240 e seguenti del Codice civile francese; in particolare, figurano tra di esse: il riconoscimento da parte del debitore del diritto di colui contro il quale egli invocava la prescrizione, la domanda giudiziale, anche relativa a un procedimento sommario, e l'atto di esecuzione forzata.

Per un elenco completo delle cause ordinarie di interruzione della prescrizione, consultare i summenzionati articoli del Codice Civile francese.

Relativamente alla garanzia di «Responsabilità civile Vita Privata all'Estero», «Responsabilità civile Villeggiatura», «Responsabilità civile Sport o Svago», il termine decorre solo a partire dal giorno in cui un Terzo informa l'Assicurato della sua intenzione di ottenere un risarcimento da parte dell'Assicurato stesso, a condizione che la sua azione non sia caduta in prescrizione, conformemente all'articolo 2226 del Codice civile francese.

9. INDIRIZZO DI INVIO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE IN CASO DI SINISTRO

Per ognuna delle seguenti garanzie, i documenti giustificativi devono essere indirizzati agli indirizzi forniti di seguito:

Garanzie Annullamento o Modifica, Danni ai Beni degli assicurati, SOS Oggetto dimenticato, Arrivo tardivo e Rottura del materiale da sci	Garanzie Responsabilità civile vita privata all'estero, Responsabilità civile villeggiatura, Responsabilità civile sport	Garanzie Assistenza al viaggiatore, Interruzione di attività sportiva di svago e sulla neve, Ritorno sereno
AWP France SAS Service Indemnisation Assurances DOP01 7 rue Dora Maar CS 60001 93488 Saint-Ouen Cedex FRANCE	AWP France SAS DT - Service Juridique - DT03 7 rue Dora Maar CS 60001 93488 Saint-Ouen Cedex FRANCE	AWP France SAS Service Relations Clientèle - RELAC01 7 rue Dora Maar CS 60001 93488 Saint-Ouen Cedex FRANCE

10. VALUTAZIONE DEI DANNI

Le cause e conseguenze del Sinistro vengono stimate di comune accordo, oppure, in mancanza di esso, mediante una perizia consensuale, con riserva dei diritti dell'Assicuratore e dell'Assicurato. L'onorario di questa perizia è condiviso tra le parti.

Se le parti non si accorderanno sulla scelta del perito, la designazione sarà effettuata dal presidente del Tribunale Civile competente per il luogo di Domicilio del Sottoscrittore.

Questa designazione avviene su semplice richiesta firmata dell'Assicuratore o da una sola delle parti, previa convocazione dell'altra parte a mezzo lettera raccomandata.

11. TERMINE DI PAGAMENTO DEI SINISTRI

Una volta completata la pratica dell'Assicurato, l'indennizzo avviene entro 10 giorni dall'accordo intervenuto tra l'Assicuratore e l'Assicurato o dalla decisione giudiziaria esecutiva.

12. MODALITÀ DI ESAME DEI RECLAMI

Qualora un Assicurato non sia soddisfatto della gestione della sua richiesta, sarà innanzitutto necessario informare il referente abituale per comunicare la natura della sua insoddisfazione e individuare soluzioni adeguate.

In caso di disaccordo, l'Assicurato ha facoltà di inviare un reclamo al seguente indirizzo: **AWP France SAS, Traitement des Réclamations, TSA 70002- 93488 Saint-Ouen Cedex.**

Un avviso di ricevimento sarà inviato all'Assicurato entro dieci (10) giorni lavorativi (esclusi domenica e festivi) dal ricevimento del reclamo, a meno che la risposta al suo reclamo non venga inviata entro tale termine.

Una risposta sarà fornita al massimo entro due (2) mesi dalla data di ricevimento del reclamo, salvo insorgenza di circostanze di cui, se del caso, l'Assicuratore terrà informato l'Assicurato.

Qualora il disaccordo persista, dopo che la risposta dell'Assicuratore è stata sottoposta a una valutazione conclusiva secondo le procedure interne di ricorso, l'Assicurato potrà rivolgersi al mediatore indipendente, i cui contatti sono i seguenti:

<http://www.mediation-assurance.org>

La Médiation de l'Assurance (LMA)

TSA 50110

75441 Paris Cedex 09 - Francia

Le compagnie assicurative aderenti alla FFA hanno istituito un meccanismo che consente agli assicurati e a terzi di beneficiare di una procedura di mediazione per risolvere le controversie. Tale meccanismo è definito dalle 10 norme della Carta della Mediazione dell'Assicurazione.

13. TRIBUNALI COMPETENTI

AWP P&C elegge domicilio presso la sede della sua succursale:

7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen, France.

Eventuali contestazioni nei confronti di AWP P&C relativamente al presente contratto, sono soggette esclusivamente ai tribunali francesi competenti e tutte le notifiche dovranno essere inviate all'indirizzo sopraindicato.

14. LEGGE SU INFORMATICA E LIBERTÀ

In conformità della «Legge su informatica e libertà» del 6 gennaio 1978, modificata dalla legge del 6 agosto 2004, l'Assicurato ha il diritto di accesso, modifica, rettifica, cancellazione e opposizione relativi ai dati che lo riguardano, indirizzando la sua richiesta a:

AWP France SAS

DT - Service Juridique - DT03

7 rue Dora Maar

CS 60001

93488 Saint-Ouen Cedex - Francia

AWP France SAS dispone di mezzi informatici idonei a gestire le prestazioni di assistenza e/o le garanzie di assicurazione del presente contratto.

Le informazioni memorizzate sono riservate ai gestori delle prestazioni di assistenza e/o delle garanzie di assicurazione e sono suscettibili di essere comunicate a subfornitori, situati all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Nell'ambito della sua politica di gestione dei rischi e di lotta anti-frode, AWP France SAS si riserva il diritto di procedere al controllo delle informazioni e, se necessario, di adire le autorità competenti in conformità della legislazione vigente.

15. AUTORITÀ DI CONTROLLO

L'organismo preposto al controllo di AWP P&C è l'Autorité de Contrôle Prudentiel (Autorità di Vigilanza), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09 - Francia.

16. NOTE LEGALI

Le garanzie di assicurazione sono assicurate da: AWP P&C

Società anonima con capitale sociale di 17.287.285,00 euro, 519 490 080 RCS Bobigny, sede sociale: 7 rue Dora Maar – 93400 Saint-Ouen, FRANCE.

Impresa privata retta dal Codice delle assicurazioni.

Le prestazioni di assistenza sono fornite da: AWP FRANCE SAS

Società per azioni semplice con capitale sociale di 7.584.076,86 euro, 490 381 753 RCS Bobigny, sede sociale: 7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen

società di intermediazione assicurativa - Iscrizione ORIAS 07 026 669 - <http://www.orias.fr/> .

Di seguito designata con il nome commerciale «Mondial Assistance».

How can we help?*

* Serve aiuto?

AWP P&C

Sede sociale: 7 rue Dora Maar - 93400 Saint Ouen

Società anonima con capitale sociale di 17.287.285 euro

519 490 080 RCS Bobigny

Impresa privata retta dal Codice delle assicurazioni

Le prestazioni di assistenza sono fornite da: AWP FRANCE SAS,

Società per azioni semplice con capitale sociale di 7.584.076,86 euro, 490381753 RCS Bobigny,

società di intermediazione assicurativa iscrizione ORIAS 07026 669 <http://www.orias.fr/>,

sede sociale: 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen